



Manovra di Bilancio 2025

Misure fiscali

Nota di Aggiornamento

28 febbraio 2025

Nella seduta di sabato 28 dicembre 2024, il Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura e senza modifiche, il testo del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" che era stato licenziato dalla Camera dei deputati venerdì 20 dicembre. La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è stata, quindi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305 (Suppl. Ordinario n. 43), con entrata in vigore il 1° gennaio 2025 (di seguito, "Legge di Bilancio 2025").

Per l'esame dei contenuti della manovra di bilancio e delle proposte di Confindustria, si rinvia al testo dell'Audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato¹ e alla nota di aggiornamento Legge di Bilancio 2025 - Esiti dibattito parlamentare².

Il presente documento si sofferma sulle misure fiscali, affiancando alla descrizione delle stesse alcuni spunti di riflessione in chiave critica o propositiva.

Nei commenti si tiene conto anche del testo finale del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (di seguito, "DL Proroghe") convertito nella Legge 21 febbraio 2025, n.15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45, nonché delle FAQ pubblicate dal Ministero del Made in Italy (di seguito "MIMIT") il 21 febbraio 2025 per ciò che concerne il c.d. Piano Transizione 5.0.

La disamina segue una articolazione secondo i seguenti capitoli di intervento:

1. Interventi sul reddito delle persone fisiche
2. Fiscalità di impresa
3. Agevolazioni fiscali
4. Altre misure

¹ <http://www.confindustria.it/home/policy/audizioni-parlamentari/dettaglio/DdL-Bilancio-2005>.

² <http://www.confindustria.it/home/policy/position-paper/dettaglio/nota-ldb-2025>.



Sommario

1.	Interventi sul reddito delle persone fisiche	3
2.	Fiscalità d'impresa	27
3.	Agevolazioni fiscali	37
4.	Altre misure	51

1. Interventi sul reddito delle persone fisiche

Aliquote IRPEF e lavoro dipendente

Art. 1, comma 2-9, commi da 726 a 729, commi da 750 a 752

La Legge di Bilancio 2025, sul piano dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche, vanta diversi interventi di revisione (es. rimodulazione degli scaglioni IRPEF, riordino delle detrazioni fiscali e, sul piano del lavoro dipendente, *fringe benefit* per auto assegnate ad uso promiscuo, rimborsi spese di trasferta, etc.), la cui attuazione era demandata ai decreti attuativi della legge delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111, di seguito, "Delega fiscale").

La scelta di inserire tali misure nella legge annuale di bilancio, qui in commento, e di non adottare la più lunga procedura formale di approvazione dei decreti delegati prevista dalla Delega fiscale, comporta che le novità prefigurate sono entrate immediatamente in vigore dal 1° gennaio 2025, con un rilevante impatto soprattutto sugli adempimenti delle imprese, in qualità di sostituti di imposta.

Sebbene si comprendano le esigenze finanziarie legate a tale decisione, non possiamo sottacere come, in termini generali, in sede di approvazione di misure fiscali che impattano sugli adempimenti dei sostituti di imposta sarebbe opportuno prevedere un congruo ambito temporale per l'entrata in vigore delle modifiche: ciò alla luce della necessità di tenere conto dei tempi tecnici per l'aggiornamento delle procedure di gestione del personale (sempre più automatizzate), nonché di misurare, gestire e controllare i rischi fiscali connessi a tali adempimenti (per esempio anche nel contesto dei Tax Control Framework). Entrando nel merito degli interventi di riforma dell'IRPEF, in primo luogo, è stata resa strutturale **la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito**, introdotta in via transitoria per il solo 2024 con il DLGS n. 216 del 2023 (primo modulo della riforma IRPEF/IRES)³.

Con la lettera a) del comma 2 vengono accorpate i primi due scaglioni di reddito (fino a 28.000 euro), con applicazione dell'aliquota unica del 23 per cento (in luogo dell'aliquota del 25 per cento dovuta sullo scaglione tra 15.000 e 28.000 euro).

Fino al 31.12.2023		Anno 2024 (I modulo IRPEF)		Dal 1.1.2025	
Scaglione reddito	Aliquota	Scaglione reddito	Aliquota	Scaglione reddito	Aliquota
Fino a 15.000	23%	Fino a 28.000	23%	Fino a 28.000	23%
Da 15.000 a 28.000	25%				
Da 28.000 a 50.000	35%	Da 28.000 a 50.000	35%	Da 28.000 a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%	Oltre 50.000	43%	Oltre 50.000	43%

³ La rimodulazione degli scaglioni IRPEF, in quella sede, era finalizzata a evitare che il beneficio finanziario spettante ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente dovuto allo sgravio contributivo contestualmente approvato venisse eroso dall'incremento del prelievo fiscale (dovuto alla maggiore base imponibile IRPEF risultante dai minori contributi dovuti).

Inoltre, è elevata da 1.880 a 1.955 euro la detrazione d'imposta forfettaria spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per le spese di produzione del reddito, portando così la **no tax area** (reddito minimo vitale escluso dal prelievo fiscale) a 8.500 euro e allineandola a quella prevista per i soggetti titolari di reddito di pensione (in conformità a quanto previsto dalla Delega fiscale).

Diversamente da quanto stabilito in via transitoria per il 2024, si introduce, a regime, un correttivo ai requisiti di accesso al **trattamento integrativo al reddito**⁴ (c.d. "Bonus 100 euro mensili"), per assicurare che l'incremento dell'importo della predetta detrazione non riduca la platea dei soggetti beneficiari di tale misura (neutralizzando, di fatto, l'innalzamento della no tax area) (comma 3).

Radicalmente diverso rispetto al 2024 è l'intervento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti con retribuzioni più basse.

Nel nuovo scenario si è scelto di non confermare il taglio del **cuneo contributivo** per retribuzioni fino a 35.000 euro e di adottare (commi da 4 a 6), invece, due strumenti diversi:

- il riconoscimento di un trattamento integrativo monetario - che non concorre al reddito imponibile - calcolato applicando determinate percentuali rapportate al reddito di lavoro dipendente e spettanti per redditi annui di importo inferiore a 20.000 euro⁵;
- un'ulteriore detrazione dall'IRPEF, rapportata ai giorni lavorativi per soggetti con reddito complessivo compreso tra i 20.000 e i 40.000 euro⁶, di importo differenziato rispetto al reddito complessivo.

Come stabilito espressamente (commi da 7 a 9), tali benefici saranno riconosciuti automaticamente dal datore di lavoro (anticipazione per conto dello Stato) all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificando, in sede di conguaglio, la spettanza degli stessi⁷. I sostituti d'imposta potranno recuperare tali somme in compensazione con il modello F24⁸.

⁴ Tale trattamento integrativo al reddito, introdotto dal DL n. 3/2020 recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente" ha sostituito dal 1° luglio 2020, il cosiddetto bonus IRPEF (originariamente c.d. "Bonus 80 euro"), consistente in 100 euro mensili per redditi complessivi fino a 28.000 euro. Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("Legge di Bilancio 2022") tale trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti con reddito ricompreso tra i 15.000 e i 28.000 euro non è più riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro, ma è fruito dal dipendente in dichiarazione qualora la somma di alcune detrazioni specifiche sia superiore all'imposta lorda (imposta negativa).

⁵ Nello specifico la somma sarà pari a:

- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
- **6** Nello specifico la detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, risulta di importo pari:
- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

⁷ Si dispone che, qualora tali erogazioni risultino non spettanti in sede di conguaglio, i sostituti d'imposta provvederanno al recupero del relativo importo (se superiore a 60 euro) in dieci rate mensili.

⁸ Articolo 17 DPR n. 600/197. Nella determinazione del reddito complessivo e di lavoro dipendente rilevante ai fini dell'applicazione della misura, si tiene conto anche della quota di reddito esclusa dalla imposizione in base alle

Complessivamente, dalla sostituzione del taglio del cuneo contributivo con quello fiscale, non emergono sostanziali differenze in busta paga per i dipendenti rispetto al 2024, salvo per i seguenti soggetti:

- i dipendenti con retribuzioni comprese tra 8.500 e 9.000 euro che perdono circa 1.200 euro annui (per i quali vi è l'impegno del Governo a trovare soluzioni⁹);
- i dipendenti con retribuzioni comprese tra 35.000 e 40.000 euro con benefici pari a circa 500 euro annui¹⁰.

Come disposto per precedenti interventi di riforma dell'IRPEF sono state previste alcune disposizioni per consentire agli enti locali di coordinare le loro **addizionali all'IRPEF** alla nuova articolazione statale degli scaglioni di reddito.

In particolare (commi da 726 a 729), per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è differito al 15 aprile 2025 il termine per approvare, con legge regionale, le nuove aliquote "allineate" e provvedere alla loro pubblicazione¹¹ (il termine ultimo sarebbe stato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'addizionale). Di conseguenza è posticipato al 15 maggio 2025 il termine per la trasmissione, da parte delle Regioni, dei dati di variazione delle aliquote al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la loro pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze¹².

Per il medesimo coordinamento, è stato differito al 15 aprile 2025 il termine per l'approvazione delle delibere di modifica degli scaglioni e delle aliquote delle addizionali comunali IRPEF e al 20 dicembre 2025 per la loro pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze¹³.

normative di favore per il rientro di docenti e ricercatori e di lavoratori impatriati, mentre non rileva nella determinazione del reddito complessivo il reddito figurativo dell'abitazione principale.

⁹ Tale fattispecie è stata oggetto di apposita risposta alle interrogazioni parlamentari 5-03432 e 5-03433 del 29 gennaio scorso. Tali soggetti nel 2024 avevano incidentalmente avuto un vantaggio dal taglio contributivo che aveva comportato l'incremento del reddito IRPEF e di conseguenza del diritto al trattamento integrativo di 1.200 euro che in mancanza della decontribuzione non sarebbe spettato. Il Governo si è impegnato a studiare misure per compensare i lavoratori dipendenti con redditi più bassi.

¹⁰ Tale beneficio deriva dal fatto che il precedente taglio del cuneo contributivo non si applicava a coloro che superavano la soglia di retribuzione di 35.000 euro. Il Governo è intervenuto per risolvere tale criticità innalzando il beneficio fiscale fino a 40.000 euro.

¹¹ Qualora entro tali termini non siano approvate le modifiche, l'addizionale regionale si applica sugli scaglioni di reddito e con le aliquote vigenti nell'anno precedente quello di riferimento.

¹² La mancata trasmissione delle predette delibere da parte delle Regioni al MEF comporta l'inapplicabilità di sanzioni e interessi.

¹³ La mancata trasmissione della delibera di variazione comporta l'applicazione delle aliquote delle addizionali vigenti nell'anno precedente.



Effetti finanziari: Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari per cassa della norma:

(importi in milioni di euro, arrotondati)

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	-4.737	-5.234	-4.883
Ulteriore detrazione	-8.439	-8.439	-8.439
Add. regionale	0	-105	-105
Add. comunale	0	-58	-45
Bonus	-4.414	-4.414	-4.414
TFR	-66	-66	-66
Totale	-17.656	-18.316	-17.952

Detrazioni fiscali

Art. 1, comma 10

Assume particolare rilevanza l'intervento di **riordino delle detrazioni fiscali** impropriamente¹⁴ indicato come "*completamento dell'attuazione della legge delega fiscale*".

Questo intervento si innesta tra quelli di revisione del nostro sistema tributario previsti nel Piano Strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, presentato dall'Italia alla Commissione Europea, quale riforma necessaria per l'ottenimento della proroga del periodo di aggiustamento del Bilancio dello Stato. Nello specifico, inserendo un nuovo art. 16-bis nel Testo Unico delle imposte sui redditi (di seguito, "TUIR")¹⁵ sono introdotti in via strutturale¹⁶ dal 1° gennaio 2025 dei limiti alla fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito per i soggetti con reddito complessivo¹⁷ superiore a 75.000 euro, in base alla composizione del nucleo familiare e della presenza di figli fiscalmente a carico (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati). Tali soggetti potranno detrarre, dall'imposta lorda, un ammontare massimo di oneri calcolato

¹⁴ I provvedimenti di attuazione della Delega fiscale dovrebbero essere emanati con appositi decreti delegati e seguendo la procedura autorizzatoria declinata dall'art. 1 della citata Delega fiscale, con l'espressione di appositi pareri parlamentari prima dell'emanazione da parte del Governo dei decreti legislativi definitivi.

¹⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

¹⁶ Ricordiamo che per il solo anno 2024, con l'art. 2, comma 1, del DLGS n. 216/2023 era stata disposta una riduzione, nella misura fissa di 260 euro, della detrazione spettante per specifiche tipologie di oneri per i contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a 50 mila euro. Tale riduzione fissa non è più applicabile per l'anno 2025.

¹⁷ Il reddito complessivo rilevante ai fini della determinazione dei massimali introdotti per le spese detraibili è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, del TUIR.



moltiplicando un importo base differenziato per soglie di reddito¹⁸ per un coefficiente differenziato in base al numero di figli fiscalmente a carico¹⁹.

A titolo esemplificativo, nel caso di un contribuente con reddito complessivo di 76.000 euro, senza figli fiscalmente a carico, il tetto massimo di detrazioni fiscali spettante sarà pari a 7.000 euro, mentre, per un contribuente con reddito complessivo di 120.000 euro, con tre figli a carico, sarà pari a 8.000 euro.

Merita sottolineare che i nuovi limiti si applicano, non solo alle detrazioni indicate negli artt. 15²⁰, 16²¹ e 16-bis²² del TUIR, ma anche a quelle previste da leggi specifiche per determinate finalità²³.

Tuttavia, è stato previsto un elenco di spese particolarmente meritevoli escluse dal predetto “taglio lineare” che saranno, quindi, integralmente detraibili quali:

- a) spese sanitarie²⁴;
- b) somme investite nelle *startup* innovative²⁵;
- c) somme investite nelle PMI innovative²⁶.

Merita segnalare che le lettere b) e c) sono state inserite nell’iter di approvazione parlamentare come auspicato da Confindustria.

Opportunamente sono, altresì, esclusi dai nuovi limiti gli oneri detraibili fruibili dal 1° gennaio 2025, ma relativi a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché le quote di oneri detraibili relativi a interessi passivi su prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, ovvero a premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Come evidenziato dalla stampa specializzata²⁷ tale massimale si applica al totale degli oneri ammessi in detrazione, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa. Poiché sussiste l’evidente interesse del contribuente a includere nel plafond le spese che consentono una detrazione maggiore (es. 26 per cento in luogo del 19 per cento), sarebbe utile che l’Agenzia delle Entrate si esprimesse in ordine alla possibilità, per tali contribuenti, di operare liberamente (es. inserendo prima le spese con detraibilità maggiore fino all’esaurimento del plafond) o alla necessità di imputare le stesse in via

¹⁸ Tale importo base è pari a 14.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro, 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.

¹⁹ Tale coefficiente è fissato a: 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico, 0,70 se nel nucleo familiare è presente un solo figlio fiscalmente a carico e 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico e a 1 se sono presenti più figli fiscalmente a carico.

²⁰ Si tratta, tra le diverse voci, delle seguenti spese: istruzione universitaria e di frequenza scolastica, premi per assicurazioni sulla vita, contro il rischio di non autosufficienza o per eventi calamitosi, abbonamento ai servizi di trasporto pubblico, spese sportive per ragazzi tra 5 e 18 anni.

²¹ Si tratta in particolare dei canoni locazione per immobili adibiti ad abitazione principale, affitto terreni agricoli, etc.

²² Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

²³ A titolo esemplificativo si tratta, tra le altre, delle leggi specifiche per interventi edilizi (es. sismabonus, ecobonus, superbonus, ecc.), ovvero delle erogazioni liberali in favore di determinati soggetti (partiti politici, popolazioni colpite da calamità naturale) o in favore del Terzo Settore.

²⁴ Articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

²⁵ Articoli 29 e 29-bis del DL n. 179/2012.

²⁶ Articolo 4, commi 9 e 9-ter, del DL n. 3/2015.

²⁷ Incontro del Sole 24 Ore sulle novità della Legge di Bilancio 2025 (c.d. “Telefisco 2025”) tenutosi il 5 febbraio 2025.



proporzionale (rapporto tra il plafond fisso e l'ammontare complessivo delle spese detraibili).

Parimenti, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe esprimersi sul coordinamento del citato taglio delle detrazioni fiscali con la disposizione del TUIR²⁸ che stabilisce la progressiva indetraibilità delle detrazioni prevista per i redditi a partire da 120.000 fino a 240.000 euro, posto che entrambe producono un taglio lineare delle detrazioni.

Infatti, sia l'ambito oggettivo (del comma 3-*bis*, limitato alle detrazioni indicate nell'art. 15 del TUIR), sia quello soggettivo (tale disposizione si applica a tutti i contribuenti a prescindere dai carichi familiari), non coincidono con quelli più ampi previsti dalla Legge di Bilancio 2025 (applicabile agli articoli 15 e 16 del TUIR, nonché ad ogni altra disciplina agevolativa in termini di detrazione ed in modo differenziato in relazione ai carichi familiari)²⁹.

Si esprimono perplessità su tale intervento per la scelta di non inserire nell'elenco delle spese "meritevoli" escluse dal taglio, quelle sostenute per interessi passivi su prestiti o mutui sull'abitazione principale (ovviamente per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025) o quelle sugli interventi edilizi.

Si ricorda, infatti, che, tra i principi guida della Delega fiscale (che le disposizioni in commento dovrebbero darne attuazione) è stabilita la necessità di tutelare il bene "casa" e di "favorire gli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia".

Inoltre, appare di dubbia ragionevolezza, da un lato, invitare i cittadini a stipulare polizze assicurative private contro il rischio di calamità naturali (che evitano allo Stato di rimborsare i danni in caso di evento calamitoso), dall'altro, prevedere, al contempo, che tali premi non siano detraibili (sebbene per una platea limitata di contribuenti).

Peraltro, merita osservare che, il taglio lineare delle detrazioni non appare congegnato come misura di sostegno alla famiglia, in quanto non si prevedono maggiorazioni delle detrazioni per i nuclei familiari numerosi (come è, invece, stabilito, ad esempio, per le misure di welfare aziendale), bensì, si provvede a una penalizzazione dei nuclei familiari senza figli, ovvero con figli non più fiscalmente a carico (es. figli economicamente indipendenti).

In termini generali, nel contesto di una necessaria revisione delle *tax expenditures*, la scelta di un taglio lineare delle detrazioni in luogo di una valutazione nel merito delle agevolazioni da mantenere e di quelle meno utili, appare poco lungimirante, perché riduce gli spazi di intervento pubblico per indirizzare con la leva fiscale le scelte dei cittadini per finalità meritevoli (es. case "green", assicurazioni private contro il rischio di calamità naturali).

²⁸ Articolo 15, comma 3-*bis*, TUIR.

²⁹ Considerato che il nuovo art. 16-*ter* si applica fermi restando gli specifici limiti previsti dalle singole norme agevolative sembrerebbe ragionevole applicare tale disposizione dopo il comma 3-*bis* dell'art. 15.

Effetti finanziari: la Relazione Tecnica che accompagna la Legge di Bilancio 2025 (nel prosieguo, "RT") non evidenzia separatamente il maggior gettito generato dalla misura, ma lo include nella stima complessiva degli effetti delle disposizioni riguardanti l'IRPEF descritte nel paragrafo precedente. Al riguardo si segnala l'audizione sulla Legge di Bilancio 2025, tenuta dall'Ufficio parlamentare di Bilancio il 5 novembre 2024, dove si è stimato che l'impatto di cassa del contenimento delle detrazioni fiscali sia pari a circa a 230 milioni di euro dal 2026 (anno di versamento del saldo IRPEF 2025). Tale risparmio, sempre secondo tali stime, è destinato a crescere nel tempo, poiché si sommeranno i ratei successivi delle spese pluriennali dei contribuenti coinvolti inizialmente con quelli dei soggetti interessati negli anni seguenti, per raggiungere 380 milioni nel 2029 e circa 900 milioni a regime.

**Detrazioni
per familiari
a carico**

**Art. 1, comma
11**

La Legge di Bilancio 2025 interviene anche sulla norma sulle detrazioni fiscali per i **familiari a carico**³⁰.

In primo luogo, si limita la spettanza della detrazione ai contribuenti che hanno figli di età compresa tra 21 e 30 anni (tali limiti non valgono per i figli con disabilità accertata)³¹, anche adottivi, affiliati o affidati e figli conviventi del coniuge deceduto.

Restano immutate, invece, le altre condizioni reddituali stabilite per i familiari a carico (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro oppure 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

La modifica più rilevante riguarda la detrazione per gli altri familiari diversi dai figli e dal coniuge. Dal 1° gennaio 2025, si considerano fiscalmente a carico i soli familiari ascendenti conviventi con il dipendente (es. genitori, nonni).

In precedenza, la disciplina fiscale individuava i familiari fiscalmente a carico facendo rinvio ai soggetti per cui sorgono gli obblighi di alimenti legali³² conviventi ovvero ai soggetti che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Di particolare interesse la misura (comma 11, lettera b) che esclude dal diritto alla fruizione della detrazione per familiari a carico³³ i **cittadini stranieri residenti in Italia** che non sono, né cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, né di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo³⁴ in relazione ai familiari residenti all'estero (nuovo comma 2-bis del TUIR).

Sebbene tale disposizione sembri coerente con il principio di mobilità dei lavoratori, salvaguardando i diritti dei cittadini di altri Stati UE³⁵, tuttavia, potrebbe

³⁰ Articolo 12 del TUIR.

³¹ Merita ricordare che per i figli fiscalmente a carico di età inferiore ai 21 anni i soggetti IRPEF fruiscono, con decorrenza dal 1° marzo 2022, dell'Assegno Unico Universale per i Figli ("AUUF") istituito dall'art.1 del DLGS del 29 dicembre 2021, n. 230, erogato dall'INPS e di importo variabile in relazione all'ISEE del contribuente.

³² Articolo 433 del codice civile che fa riferimento al coniuge, ai figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

³³ Articolo 12 del TUIR.

³⁴ Oltre ai Paesi UE tale elenco include Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

³⁵ La Commissione UE ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia UE per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri dell'UE in relazione al nuovo regime di assegni familiari per figli a carico ("Assegno unico e universale per i figli a carico") in quanto le condizioni di accesso (residenza in Italia da almeno due anni ed esclusione dal benefici per i figli non residenti in Italia) costituiscono una discriminazione del diritto UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) n.883/2004) e della libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011).



presentare profili critici in relazione alla sua compatibilità con i Trattati contro le doppie imposizioni, in quanto discrimina il trattamento, non in base alla residenza del contribuente, bensì alla sua nazionalità.

Resta, invece, pienamente confermata l'applicazione, anche per l'anno 2025 del regime dei c.d. "non residenti Schumacher"³⁶ previsto per i soggetti non residenti che:

- producono almeno il 75 per cento del loro reddito in Italia; e
- sono residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni³⁷.

Tali soggetti non residenti possono beneficiare delle medesime detrazioni e deduzioni fiscali previste per i lavoratori residenti, in deroga alle regole generali IRPEF³⁸, a condizione che non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

Effetti finanziari: la RT stima che dalle predette misure emergano le seguenti maggiori entrate:

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	495	591	552
Add. regionale	0	24	24
Add. comunale	0	12	9
Totale	495	627	585

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Art. 1, comma 48 e 49

Particolarmente critiche le disposizioni che intervengono sul regime di imposizione in capo ai dipendenti, relativamente agli autoveicoli, ai motocicli ed ai ciclomotori assegnati in uso promiscuo dal datore di lavoro³⁹.

In conformità alle regole generali di tassazione del reddito di lavoro dipendente, il valore in natura dell'**auto aziendale assegnata ai dipendenti** (che costituisce un *fringe benefit*) in uso promiscuo (per la parte relativa all'uso personale) è determinato in via forfettaria applicando un coefficiente all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km⁴⁰.

Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020"), tale coefficiente era stato modificato, portandolo da un valore fisso del 30 per cento per i veicoli di nuova immatricolazione (corrispondente alla percentuale di utilizzo privato del veicolo aziendale per settimana), a un coefficiente variabile in

³⁶ Articolo 24, comma 3-*bis*, del TUIR. Tale regime fu introdotto con la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, al fine di prevenire una possibile procedura di infrazione da parte della Commissione Europea dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE (C-279/93). In tale sentenza la Corte UE ha affermato che viola il principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno della UE una norma nazionale che non disconosca detrazioni o deduzioni di carattere personale ai lavoratori residenti in uno Stato UE che lavorano prevalentemente in un differente Stato UE.

³⁷ DM del 4 settembre 1996, n. 220 che include, tra gli altri, diversi Paesi extra UE (es. Cina, USA, Australia, Egitto, Algeria, Turchia, Ucraina, ecc.).

³⁸ Articolo 24, comma 3, del TUIR.

³⁹ Articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.

⁴⁰ Tale importo è calcolato sulla base del costo chilometrico d'esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.



relazione al livello di emissione di anidride carbonica del veicolo assegnato al dipendente.

Valore di emissione di CO2	Coefficiente per fringe benefit
Non superiore a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km, ma non a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km, ma non a 190 g/km	50%
Superiore a 190 g/km	60%

Con la Legge di Bilancio 2025 è stato abbandonato il suddetto criterio di calcolo del *fringe benefit* in base al livello di emissioni inquinanti del veicolo, per tenere conto, invece, della sola tipologia di alimentazione del veicolo (motore elettrico o endotermico), modificando i predetti coefficienti.

Come indicato nella Relazione illustrativa che accompagna la Legge di Bilancio 2025 (di seguito, "RI"), la finalità della misura è quella di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologia ed energetica, indirizzando le aziende verso la scelta di veicoli a minore impatto ambientale, con conseguente riduzione del prelievo fiscale sul personale; ciò anche al fine di ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (c.d. "SAD").

In realtà, a nostro avviso, il criterio forfettario per il calcolo dei *fringe benefit* sulle auto inquinanti non costituisce un sussidio ambientalmente dannoso o un'agevolazione fiscale, bensì, rappresenta una semplificazione nelle modalità di determinazione del valore normale del compenso in natura e dovrebbe essere considerato, in quanto tale, un elemento strutturale dell'IRPEF.

Ciò premesso, per effetto delle nuove disposizioni, per i veicoli di **nuova immatricolazione** concessi in uso promiscuo si prevedono i seguenti coefficienti:

- 10 per cento nei casi in cui i veicoli siano a batteria con trazione esclusivamente elettrico;
- 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 50 per cento per gli altri veicoli.

Restano fuori dalle aliquote agevolate del 10 e del 20 per cento i veicoli ibridi (HEV) che combinano un motore a combustione interna con un motore elettrico e che non richiedono una ricarica esterna, poiché la batteria si ricarica durante la guida, nonché i veicoli a metano, a Gpl e a idrogeno.

Merita ricordare che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate⁴¹, per data di "*sottoscrizione del contratto*" si intende il momento di sottoscrizione dell'atto di assegnazione del veicolo dal datore di lavoro al dipendente (non ha rilevanza la data di sottoscrizione del contratto di acquisto, noleggio o leasing stipulato tra datore di lavoro e società fornitrice).

L'applicazione del nuovo criterio di determinazione del *fringe benefit* produce effetti di dubbia ragionevolezza, rispetto all'effettivo valore di mercato degli

⁴¹ Risoluzione n. 46/E del 2020.



autoveicoli e, soprattutto, determina rilevanti criticità applicative qui di seguito illustrate.

In passato⁴², quando erano state modificate le regole di calcolo del *fringe benefit* delle auto aziendali in relazione alle vetture di “nuova immatricolazione” assegnate dal 1° luglio 2020, era stato specificato che le vecchie regole restavano in vigore per i veicoli concessi in uso promiscuo tramite contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

La nuova disciplina, invece, non prevedendo tale clausola di salvaguardia, ha creato incertezza nelle imprese in merito alle regole da adottare nelle ipotesi in cui i due predetti requisiti non si realizzano contemporaneamente nel 2025 (es. assegnazione ed immatricolazione nel 2024, ovvero assegnazione nel 2024 ed immatricolazione avvenuta dopo il 1° gennaio 2025 e viceversa). Il dubbio è che, in assenza di tale previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate possa concludere che non sia applicabile il criterio forfettario di determinazione del *fringe benefits*, ma si debba adottare il criterio del valore normale, al netto dall’utilizzo aziendale⁴³.

Per superare tali criticità, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2025 e, successivamente, in sede di conversione del DL Proroghe, Confindustria ha avanzato proposte correttive volte a ottenere:

- a) l’eliminazione del requisito dell’immatricolazione per salvaguardare le assegnazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024, la cui consegna ed immatricolazione si concretizza nel 2025;
- b) una tassazione più favorevole per le auto ibride denominate “*full hybrid*” e “*mild hybrid*”;
- c) un differimento di sei mesi (al 1° luglio 2025) dell’entrata in vigore della nuova disciplina similmente a quanto accaduto nel 2020.

Ciò al fine di consentire l’applicazione delle previgenti regole di tassazione per i casi in cui i due requisiti - immatricolazione e assegnazione - non si realizzano nel medesimo anno.

Tuttavia, le proposte emendative non hanno avuto esito positivo e permangono, dunque, i dubbi applicativi.

A nostro avviso, partendo dalla analisi delle entrate finanziarie attese dalla misura (analizzata con maggiori approfondimenti nel paragrafo successivo), la sola clausola di salvaguardia per le autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2024 (a prescindere dal momento di assegnazione), non avrebbe oneri finanziari in quanto nella stessa RT si precisa che la stima è stata effettuata in assenza di dati aggiornati sul parco vetture esistente, ma solo sulla base del numero delle immatricolazioni attese dal 1° gennaio 2025.

Peraltro, non possiamo sottacere come l’ipotesi di una crescita progressiva costante del parco vetture elettrico del 10 per cento (contenuta nella RT) sia difficilmente realizzabile in assenza di una riforma complessiva della fiscalità del

⁴² Articolo 1, commi 632 e 633, della Legge di Bilancio 2020.

⁴³ Replicando un’interpretazione resa in occasione di Telefisco 2021.

settore automotive (es. trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli elettrici⁴⁴).

Come segnalato nel recente Telefisco 2025, la circostanza che nelle nuove tabelle ACI per il 2025 siano state indicate le vecchie percentuali basate sui valori di emissione di CO₂ sembrerebbe deporre verso un'interpretazione aderente al significato letterale della norma (che applica le regole ai soli veicoli di "nuova immatricolazione"), supportando la conclusione che le vecchie regole restino in vigore per i veicoli immatricolati ed assegnati nel 2024.

Per evidenti ragioni di semplificazione e di tutela del legittimo affidamento di aziende e dipendenti, tale conclusione dovrebbe essere ritenuta valida anche per i veicoli che sono stati assegnati con lettera di incarico nel 2024, ma che, per ritardi tecnici legati alla produzione e consegna del veicolo prescelto dal dipendente, sono immatricolati dopo il 1° gennaio 2025, in deroga al criterio del valore normale (previsto dalla citata risposta dell'Agenzia del 2020). È di tutta evidenza che, in caso contrario, imprese e dipendenti procederanno legittimamente alla revisione delle politiche di assegnazione già effettuate, con effetti negativi sul mercato automotive e conseguente contrazione delle entrate fiscali attese per lo Stato.

In ogni caso, data l'oggettiva incertezza interpretativa sulla disciplina in esame si ritiene importante garantire la possibilità per i sostituti di imposta di adeguarsi in sede di conguaglio di fine anno a eventuali successivi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazioni di sanzioni in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente⁴⁵.

Segnaliamo che sul tema è in corso un confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'auspicio è che la norma possa essere oggetto di correttivi in prossimi provvedimenti.

⁴⁴ Nella risposta Telefisco 2025 (tassazione forfetaria determinata sulla base delle tabelle ACI) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, richiamando la risposta ad interpello n. 421/2023, che le spese di installazione delle infrastrutture presso l'abitazione del dipendente (es. wallbox), ove sostenute dal datore di lavoro, non rientrano nella determinazione forfetaria del benefit auto aziendale ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR e che debbano essere valutate ed assoggettate a tassazione separata. Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate il rimborso delle spese di ricarica elettrica degli autoveicoli assegnati ad uso promiscuo costituisce reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione. Ricordiamo, però, che in altre risposte ad interpelli (nn. 329/2022 e 74/2024) l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il servizio di ricarica gratuito per le autovetture elettriche dei dipendenti presso le colonnine site nel complesso aziendale, nonché i servizi di mobilità sostenibile (es. ricariche elettriche) offerto per il tragitto casa-lavoro-casa (nel rispetto di precise condizioni e limiti di spesa) non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto oneri di utilità sociale erogati alla generalità o a categorie di dipendenti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR.

⁴⁵ Legge 27 luglio 2000, n. 212.



Effetti finanziari: l'analisi della RT fornisce elementi interessanti che potrebbero aiutare nella interpretazione della norma.

La stima, infatti, in assenza di dati puntuali sulla composizione della flotta circolante di auto aziendali per modello al 31 dicembre 2024, è stata effettuata ripartendo il dato complessivo sulla flotta circolante di auto concesse in uso promiscuo, estratto dalle statistiche disponibili dell'indagine EUSILC, in base alla composizione per classe di emissione delle auto dei soggetti con partita IVA, come risultante dalla banca dati Vi.Sta 2022.

Classi CO2 g/km	Totale Auto P. IVA	Di cui imm.te nel 2022	% totale	% imm.te nel 2022
0 (auto elettriche)	91.977	29.887	1,0%	4,4%
Da 0 a 60	117.370	50.897	1,3%	7,5%
Da 61 a 160	5.535.314	512.772	59,1%	75,7%
Da 161 a 190	647.762	38.644	6,9%	5,7%
Oltre 190	470.407	28.879	5,0%	4,3%
N.d.	2.497.797	16.390	26,7%	2,4%
Totale	9.360.627	677.469	100%	100%

Per il calcolo degli effetti finanziari, si è proceduto distribuendo il numero di veicoli dell'indagine EUSILC secondo la distribuzione del 2022 ed applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile prevista dalla legislazione vigente e dalla disposizione normativa in esame.

Nella RT si assume che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, e partendo dalla distribuzione degli ordini effettuati nel 2022 si ipotizza che nelle annualità successive si avrà, per effetto delle norme, una diversa composizione del parco auto, con un graduale spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni, del 5 per cento il primo anno e del 10 per cento annuo negli anni successivi.

Sulla base dei dati così ottenuti, considerando l'entrata in vigore della norma dal primo gennaio 2025, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRPEF	25	74	110	109	72	36	-1
Add. Reg.le	0	2	7	10	10	6	3
Add.Com.le	0	1	3	4	4	2	1
Totale	25	77	120	123	86	44	3

Dalla predetta tabella, quindi, è desumibile con ragionevole certezza che nella Legge di Bilancio 2025 gli effetti finanziari sono state calcolati senza tener conto delle immatricolazioni avvenute entro il 31 dicembre 2024 (a prescindere dalla data di assegnazione dei veicoli).

Infatti, qualora tali immatricolazioni ante 2025 fossero state considerate si sarebbe dovuto riscontrare un impatto maggiore delle entrate nel 2025 considerando la quota esigua delle auto elettriche sul totale (circa il 4,4 per cento nel 2022) - per le quali le nuove regole riducono le entrate fiscali (fringe tassato che passa dal 30 per cento al 10-20 per cento - rispetto alle vetture a combustione interna (la quasi totalità del parco vetture) che sono penalizzate dalla maggiore tassazione dal 30 al 50 per cento.



**Tracciabilità
delle spese
di trasferta
e di
rappresenta
nza**

**Art. 1,
commi 81-
83**

Sono stati introdotti nuovi limiti al regime di deducibilità dal reddito di impresa, ai fini IRES e IRAP, di talune **spese di trasferta** (vitto, alloggio, trasporto) e dei relativi rimborsi, sostenute dai dipendenti, ovvero corrisposti da lavoratori autonomi, nonché delle spese di rappresentanza e di omaggi, qualora le stesse non siano effettuate con sistemi di pagamento tracciabili.

Inoltre, dal 1° gennaio 2025, i medesimi rimborsi delle spese di trasferta sostenuti dai lavoratori dipendenti sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente esclusivamente se la spesa è effettuata con sistemi di pagamento tracciabili.

Come indicato nella RI la misura dovrebbe contrastare i seguenti fenomeni evasivi riconducibili:

- alle società fornitrici dei citati servizi ai dipendenti in trasferta, che in presenza di pagamenti non tracciabili, possono sotto dichiarare i ricavi⁴⁶;
- alle imprese che si avvalgono dei servizi di trasporto, alloggio e ristorazione che possono registrare in contabilità e dedurre dalla loro base imponibile anche costi non effettivamente sostenuti.

Per comprendere meglio l'ambito oggettivo di applicazione delle predette novità se ne analizza, di seguito, l'impatto sul reddito di lavoro dipendente.

Il comma 81, lettera a), modifica l'art. 51, comma 5, del TUIR e dispone che: “*... i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241*”.

Poiché la norma fa riferimento al comma 5 dell'art. 51 del TUIR, che disciplina la tassazione delle spese per trasferta effettuate sia nel territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, sia fuori dallo stesso territorio comunale, sembra potersi concludere che la novità in commento interessi entrambe le fattispecie⁴⁷. Inoltre, la tracciabilità si applica specificamente ai rimborsi delle spese di vitto, alloggio e talune spese di viaggio e trasferta, escludendo, quindi, le indennità forfettarie percepite dai dipendenti per le trasferte (es. indennità chilometriche). Dovrebbero essere, parimenti, esclusi dalla tracciabilità anche i rimborsi delle spese diverse da vitto e alloggio (ad esempio, la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, etc.) che, sebbene siano analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, secondo quanto chiarito dalla prassi, sono assoggettate a un massimale forfettario di esclusione dal reddito di lavoro dipendente pari a 15,49 euro per le trasferte in Italia (25,82 euro per le trasferte all'estero)⁴⁸.

⁴⁶ In realtà, nella stessa RT si afferma che tale rischio di evasione è ridotto per le imprese che erogano servizi di alloggio e ristorazione, in quanto sono tenute all'obbligo di fatturazione elettronica ed all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi. Di fatto, i soggetti che si vuole controllare sul lato dell'offerta sono le attività di taxi e NCC.

⁴⁷ Le indennità e i rimborsi di spese percepiti da trasferte nell'ambito del territorio comunale sono integralmente imponibili con esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate e documentate, come modificato dalla recente riforma IRPEF (art. 3 del DLGS. n. 192/2024), con l'eliminazione dell'obbligo di comprovare la spesa con un documento proveniente dal vettore. Per le trasferte fuori dal territorio comunale restano possibili le differenti tipologie di rimborso (forfettario, misto e analitico) previste dall'art. 51, comma 5, del TUIR.

⁴⁸ Ministero delle Finanze, Circolare n. 326/1997.



Con riguardo alle spese di viaggio e di trasporto è importante segnalare che l'obbligo di tracciabilità riguarda esclusivamente le spese *“effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21”*.

La disposizione richiamata si riferisce alle forme di trasporto pubblico (anche su concessione) non di linea svolto con taxi o servizi di noleggio con conducente (NCC), come confermato anche nella RT⁴⁹. Al riguardo ci si interroga se gli obblighi di tracciabilità siano applicabili anche alle nuove modalità di servizi di trasporto non di linea oggi presenti sul mercato (es. Uber, Flixbus) e si auspica che l'Agenzia delle Entrate si esprima sul tema.

Per quanto concerne i profili che interessano il reddito di impresa, i nuovi vincoli ad utilizzare sistemi tracciabili per fruire della deduzione dal reddito dei relativi costi, si applicano alle:

- spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del TUIR), limitatamente ai rimborsi analitici delle spese di trasferta fuori dal territorio comunale rimborsate ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi;
- spese di rappresentanza e spese relative agli omaggi (art. 108, comma 2, del TUIR).

Nell'art. 95 del TUIR è stato introdotto il comma 3-*bis* che dispone la deducibilità dei rimborsi delle medesime spese di trasferta dei dipendenti analizzate in precedenza (alberghi, vitto, trasporti con taxi e NCC) avvenute con sistemi tracciabili, fermi restando i differenti limiti di deduzione (180,76 al giorno per trasferte in Italia e 258,23 euro per quelle effettuate all'estero).

Non sono interessate dai suddetti limiti, le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande e a prestazioni alberghiere sostenute in occasione di trasferte effettuate dai dipendenti all'interno del territorio in quanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate⁵⁰, tali spese sono deducibili nella misura del 75 per cento del loro ammontare (art. 109, comma 5, del TUIR), cioè in base ad una disposizione differente rispetto alle regole di deduzione dei costi del personale (oggetto dall'intervento in commento).

Al riguardo, si evidenzia che la nuova disposizione non richiama espressamente i rimborsi delle spese effettuate dai titolari di rapporti di collaborazione (a differenza di quanto indicato nel comma 3 dell'art. 95 del TUIR) lasciando, quindi, il dubbio, che dovrà essere chiarito dall'Amministrazione finanziaria, che le stesse non siano interessate dalle novità in commento⁵¹.

⁴⁹ Il calcolo della propensione all'evasione di taxi e NCC, invece, non essendo disponibile, in contabilità nazionale, un dato sufficientemente disaggregato per settore, è stato effettuato a partire dai tax gap stimati in riferimento a ciascuna imposta nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", per l'anno 2021, come media ponderata della propensione al gap riconducibile alle diverse tipologie di contribuente che esercitano la specifica attività economica. In particolare, è stata stimata una propensione al gap pari a 49,8 per cento, calcolata come media ponderata della propensione al gap dell'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8 per cento, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al gap dell'IRES, pari al 18,8 per cento, utilizzata per le società di capitali.

⁵⁰ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 6/E del 3 marzo 2009.

⁵¹ Ciò produrrebbe l'effetto che il medesimo rimborso in contanti effettuato dall'azienda a favore del collaboratore risulterebbe comunque deducibile dal reddito di impresa, mentre, sarebbe soggetto ad imposizione in capo allo stesso



Parimenti sarebbe utile un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla esclusione delle spese di trasferta sostenute direttamente dall'imprenditore posto che la norma interviene esclusivamente sulle spese per prestazioni di lavoro⁵².

Risultano, invece, di difficile applicazione in capo ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese analitiche riaddebitate ai committenti. Come illustrato dalla dottrina⁵³, infatti, tale intervento non appare coordinato con le nuove regole di deducibilità delle spese per tali soggetti introdotte dal 1° gennaio 2025 per effetto della riforma fiscale⁵⁴.

La Legge di Bilancio 2025 inserisce un nuovo comma 5-*bis* all'art. 54 senza tener conto che le regole di deduzione dei costi sono ora contenute in un nuovo art. 54-*septies* e, peraltro, già si dispone dal 1° gennaio 2025 l'indeducibilità delle spese riaddebitate ai clienti a fronte della non imponibilità dei rimborsi analitici ricevuti dai committenti, mentre per le spese rimaste a carico già si prevede la deduzione parziale (75 per cento del costo sostenuto nel limite del 2 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta).

Inoltre, ci si interroga se, al fine di garantire la tracciabilità degli strumenti di pagamento, si possano utilizzare anche i nuovi strumenti di pagamento elettronico (es. applicazioni per smartphone o altri dispositivi mobili) che consentono all'utente di effettuare transazioni di denaro senza l'utilizzo di carte di credito o debito.

In attesa di una conferma ufficiale, dovrebbero poter essere considerate valide le indicazioni precedentemente rese dall'Agenzia delle Entrate⁵⁵ che, con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto ad una detrazione del 19 per cento, ha ritenuto ammissibili tutti gli strumenti che *"garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria"*.

In particolare, nella richiamata pronuncia, viene ammesso l'utilizzo di una applicazione di pagamento via smartphone che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito. L'unica condizione da rispettare è che dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, cui l'applicazione è collegata, o dalle transazioni della stessa applicazione, sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento.

In relazione all'ambito temporale di applicazione delle novità in commento si chiarisce che le stesse si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Al riguardo, si rileva che, per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il periodo di applicazione delle nuove regole di deduzione dei costi sarà differente rispetto al periodo solare di imponibilità dei rimborsi spese.

collaboratore (ai sensi dell'art. 52 del TUIR ai redditi dei soggetti titolari di rapporto di collaborazione, in qualità di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, si applicano le medesime regole dell'art. 51 del TUIR, inclusa quindi la nuova disposizione di tassazione dei rimborsi delle spese di trasferta non tracciate).

⁵² Articolo 95 del TUIR

⁵³ N. Forte, *Allargato l'obbligo di tracciabilità della spesa di trasferta e di rappresentanza*, Il fisco n. 45/2024.

⁵⁴ Articolo 6, comma 2, DLGS. n. 192/2024.

⁵⁵ Risposta ad Interpello n. 230 del 2020.



Da ultimo, sarebbe utile una conferma, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della esclusione dalle nuove regole dei rimborsi delle spese di trasferta sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Sebbene una applicazione stringente del “principio di cassa” porterebbe ad assoggettare anche tali spese alle nuove regole, tuttavia, si ritiene tale interpretazione iniqua in quanto penalizzerebbe l’impresa e il dipendente per non essersi allineati a vincoli normativi non esistenti alla data di effettuazione della trasferta.

Ciò apparirebbe, peraltro, in contrasto con il principio di irretroattività delle norme (art. 3 dello Statuto dei diritti del Contribuente) e, in termini più generali, con il principio di legittimo affidamento del contribuente.

Per quanto concerne gli obblighi di tracciabilità alle spese di rappresentanza (di cui all’art.108 comma 2, del TUIR), gli stessi si renderanno applicabili alle spese:

- per erogazioni di beni e servizi a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; e
- il cui sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore⁵⁶.

Ne consegue che, dall’obbligo di tracciabilità, sono escluse le altre spese diverse da quelle di rappresentanza (come le spese di pubblicità e di sponsorizzazione). In conclusione, la misura in commento, sebbene risponda al condiviso obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, solleva forti perplessità operative per la rilevante complicazione degli adempimenti dei sostituti di imposta.

Inoltre, l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili genera incertezza soprattutto per le imprese che operano in Paesi extra UE nei quali i fornitori esteri non accettano gli ordinari strumenti di pagamento vigenti nell’Unione Europea.

Peraltro, l’identificazione dei soggetti esercenti l’attività di trasporto vincolati agli obblighi di tracciabilità è effettuata in base ad una normativa vigente in Italia (*autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21*), mentre sono assenti i riferimenti per individuare tali soggetti in altri Stati (a maggior ragione in Stati extra UE in cui non si applica la normativa unionale). In questi casi, la scelta di pagare in contanti è l’unica opzione e riteniamo che ciò non infici le legittime finalità antievasione che norme di tal genere perseguono.

A nostro avviso, un differimento temporale dell’entrata in vigore delle descritte disposizioni avrebbe offerto un tempo congruo, sia alle imprese per adeguare le modalità di gestione delle trasferte per i lavoratori dipendenti, sia all’Amministrazione finanziaria per risolvere i descritti dubbi interpretativi.

⁵⁶ Spese così identificate dal DM del 19 novembre 2008.



Effetti finanziari: la RT riporta gli effetti finanziari di cassa stimati in termini di recupero di gettito evaso:

(importi in milioni di euro)

Recupero di gettito	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	0	309	176	176	176	176
IRPEF/Sostitutiva forfettari	0	32	19	19	19	19
IRAP	0	91	49	49	49	49
Totale	0	432	244	244	244	244

Premi di produttività

Art. 1, comma 385

Importante la conferma per il triennio 2025-2027 della riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali locali, dal 10 al 5 per cento, sui **premi di risultato**, nonché sulle somme erogate a titolo di partecipazione dei dipendenti agli utili⁵⁷, erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali.

Merita ricordare che, in linea con il principio di tassazione per cassa dei redditi di lavoro dipendente, tali modifiche interessano i premi erogati nell'arco del triennio a prescindere dal periodo di maturazione del premio.

Restano immutate le condizioni di accesso alla predetta agevolazione che spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato (a tempo indeterminato o determinato), con redditi di lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente a 80.000 euro (al lordo delle somme detassate, escluse le somme convertite in prestazioni di welfare non imponibili) entro un limite di importo annuo di 3.000 euro, al verificarsi di un risultato incrementale in almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, individuati e concordati nel contratto collettivo, riscontrabile in modo obiettivo attraverso appositi indicatori numerici, rispetto ad un periodo congruo stabilito dalle parti.

⁵⁷ Si tratta delle distribuzioni di utili ai dipendenti non azionisti decisa dall'assemblea degli azionisti in sede di approvazione del bilancio di esercizio (ex art. 95, comma 6, del TUIR), da distinguere rispetto alle forme di partecipazione al capitale azionario dei dipendenti legate a piani di azionariato diffuso (es. art. 51, comma 2, lett. g), TUIR). Per completezza, si segnala che in Parlamento è al momento in fase di approvazione un Progetto di legge sulla governance di impresa partecipata dai lavoratori (AC n. 1573), che dovrebbe recare modifiche, anche dei profili fiscali, sul tema della partecipazione dei lavoratori.



Effetti finanziari: considerando la vigenza della disposizione per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(importi in milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028
IRPEF	-163	-163	-163	0

Contributo casa

Art. 1, comma 386-389

Accogliendo una proposta di Confindustria, si dispone la non rilevanza ai fini fiscali delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti neoassunti e che trasferiscono la propria residenza in ragione del nuovo posto di lavoro, fino ad un ammontare complessivo di 5.000 euro annui (c.d. "Contributo casa").

La disposizione si applica, per i primi due anni dall'assunzione, esclusivamente ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro annui, assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, che abbiano trasferito la residenza oltre un "raggio" di 100 km (calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale).

Riguardo le modalità di determinazione della distanza di 100 km riteniamo utili le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate⁵⁸ in merito alla detrazione per canoni di locazione su contratti stipulati da studenti universitari fuori sede, spettanti nel caso in cui la cui sede universitaria sia ubicata ad oltre 100 km dal comune di residenza dello studente⁵⁹.

Come chiarito nella RT, invece, il contributo monetario erogato dal datore di lavoro, stabilito nell'ammontare massimo di 5.000 euro per ciascuno dei primi due anni di lavoro deve essere riproporzionato nei ventiquattro mesi dalla data di assunzione (con la conseguenza che, ad esempio, per i lavoratori neoassunti a dicembre 2025 tale beneficio spetterà per un periodo massimo di ventiquattro mesi fino a dicembre 2027).

L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito non rileva ai fini contributivi.

⁵⁸ L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, nella Circolare n. 34/E del 2008, che per la verifica del rispetto del requisito della soglia di distanza di 100 km, è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale (e non in linea d'aria).

⁵⁹ Articolo 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR.



Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione è richiesto che, per la verifica del superamento della distanza di 100 km, il lavoratore rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Resta ferma l'applicazione delle ordinarie norme di favore per la mobilità dei lavoratori dipendenti⁶⁰ che si trasferiscono in un momento successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, a titolo di compensazione del disagio connesso alla variazione della sede di lavoro.

Effetti finanziari: considerando la validità della norma per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stima il seguente andamento finanziario:

(importi in milioni di euro, arrotondati)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-45	-84	-38	0	0	0
Addizionale regionale	0	-3	-5	-2	0	0
Addizionale comunale	0	-0	-0	-0	0	0
Totale	-45	-87	-43	-2	0	0

Tassazione agevolata mance settore alberghiero

La Legge di Bilancio 2025 interviene sul regime sostitutivo sulle **somme elargite a titolo di liberalità** (cc.dd. "mance") dai clienti ai dipendenti in favore del personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali che offrono somministrazione di pasti e bevande, introdotto dalla legge di Bilancio 2023⁶¹.

⁶⁰ Articolo 51, comma 7, del TUIR

⁶¹ Legge 29 dicembre 2022, n. 197.



La disciplina si applica alle mance acquisite, tramite pagamenti in contanti o pagamenti elettronici, dal datore di lavoro che si configura quale sostituto d'imposta, e saranno integralmente riversate ai lavoratori, salvo espressa rinuncia scritta da parte di questi ultimi.

Tali somme - in base al regime vigente fino al 31 dicembre 2024 - sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e locali, pari al 5 per cento entro un limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno di incasso delle mance per prestazioni svolte nel settore turistico-alberghiero e nella ristorazione (c.d. franchigia)⁶². La misura si applica ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 50.000 euro (anche se derivanti da rapporti di lavoro con differenti datori).

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 si prevede l'aumento:

- della quota percentuale del reddito da assoggettare a tassazione sostitutiva, portandola dal 25 al 30 per cento del reddito percepito nell'anno di incasso delle mance;
- della soglia reddituale per fruire della tassazione sostitutiva da 50.000 a 75.000 euro.

In merito agli adempimenti richiesti al datore di lavoro e al dipendente per accedere all'agevolazione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate⁶³.

Le mance assoggettate a imposta sostitutiva sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi INAIL. Ai fini IVA, le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA.

L'importo complessivo delle mance assoggettato a tassazione sostitutiva assume rilevanza ai fini dell'accesso ad agevolazioni sociali e fiscali che fanno riferimento ai requisiti reddituali.

***Effetti finanziari:** Dalla RT si stima che l'intervento non determina effetti considerando che nelle previsioni di bilancio non sono ascritti effetti relativi alla fattispecie interessata (mance) per la parte eccedente l'attuale limite (25 per cento del reddito percepito) e con riferimento ai soggetti attualmente esclusi dalla misura e che rientrerebbero nella disciplina con la norma in esame (titolari di redditi da 50.000 a 75.000 euro).*

⁶² Con la conseguenza che il superamento della soglia comporta che solo la parte eccedente dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria e contributi previdenziali e assistenziali.

⁶³ Circolare n. 36/E del 2023.



**Lavoratori
transfrontali
eri e
“convenzio
nali”**

**Art. 1,
commi 97 e
commi 98**

Si introduce una norma di favore per i lavoratori cc.dd. “frontalieri” interessati dal protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, siglato il 23 dicembre 2023⁶⁴.

Tale accordo Italia-Svizzera definisce il lavoratore frontaliere come qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Il protocollo di modifica ha disposto una deroga alla regola generale dei frontalieri in base alla quale tali soggetti devono rientrare quotidianamente al loro domicilio (salvo una deroga per un massimo di 45 giorni in un anno) consentendo agli stessi di continuare a fruire del regime agevolato qualora svolgano la propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro, entro una soglia massima percentuale del 25 per cento della propria attività.

Poiché tale protocollo non è entrato ancora in vigore, in quanto non è stato ultimato lo scambio degli strumenti di ratifica, con la disposizione in commento se ne anticipa la valenza prevedendo che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto protocollo, i frontalieri che svolgono in modalità di telelavoro la loro prestazione fino ad un massimo del 25 per cento della loro attività non perdono il loro status di lavoratore frontaliere.

Si introduce una norma di interpretazione autentica sul regime delle retribuzioni convenzionali previsto per i dipendenti che svolgono la loro prestazione all’estero in via continuativa ed esclusiva⁶⁵, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi⁶⁶.

La norma interpretativa interviene prevedendo che *“...si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”*.

Sulla base di tale formulazione non appaiono chiare le finalità della misura.

Secondo una prima tesi, la norma recepirebbe, in via normativa, chiarimenti già forniti con documenti di prassi dall’Agenzia delle Entrate⁶⁷ dove si precisa che i

⁶⁴ Nel merito, l’accordo Italia-Svizzera all’art. 2, lett. b), definisce il lavoratore frontaliere come qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

⁶⁵ L’obbligo di prevedere per contratto l’obbligo esclusivo di lavorare all’estero, esclude i dipendenti in trasferta.

⁶⁶ Articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.

⁶⁷ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 207/E del 2000.



183 giorni minimi di permanenza all'estero (per accedere al regime convenzionale) non debbano essere continuativi e che nel computo devono essere conteggiati anche il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui siano trascorsi.

Secondo una diversa tesi, invece, il Legislatore avrebbe voluto, con tale norma interpretativa, superare un precedente orientamento dell'Amministrazione finanziaria volto a negare l'accesso al regime convenzionale a un lavoratore trasferito all'estero, qualora lo stesso presti la propria attività lavorativa in Italia in modalità di telelavoro⁶⁸. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la presenza fisica⁶⁹ in Italia per svolgere da remoto la propria attività escluderebbe qualsiasi collegamento territoriale con l'altro Stato e, quindi, la fruizione del regime convenzionale. Più recentemente, con riferimento ai criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche (modificati dalla riforma fiscale⁷⁰) è stato precisato che gli stessi non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un'attività lavorativa in *smart working*⁷¹.

Per superare tali incertezze sarebbe opportuno un espresso chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta finalità perseguita dalla norma interpretativa in oggetto, con particolare riferimento alla possibilità per il soggetto in regime convenzionale di poter svolgere la propria attività dall'Italia in modalità *smart working* per un giorno la settimana.

Effetti finanziari: all'intervento non si ascrivono effetti dato il tenore interpretativo dello stesso in linea con la prassi consolidata dell'Amministrazione finanziaria.

Welfare aziendale

Art. 1, comma 390-391

Viene prorogato per un ulteriore triennio (2025-2027) il regime di maggior favore che prevede la non imponibilità ai fini fiscali e contributivi per i beni ceduti ed i servizi prestati ai dipendenti⁷² (che costituiscono *fringe benefit*), introdotto lo scorso anno, con la Legge di Bilancio 2024.

Il Governo prosegue nella scelta adottata nel 2023 di utilizzare il welfare aziendale, finanziato da risorse private, quale "moltiplicatore" dell'intervento pubblico di sostegno alle famiglie dei lavoratori dipendenti per ragioni finanziarie (la rinuncia al prelievo fiscale su tali benefit comporta oneri finanziari inferiori per

⁶⁸ Risposta ad interpello n. 345/2021.

⁶⁹ Peraltro, le modifiche apportate dal decreto sulla riforma della fiscalità internazionale (art. 1, DLGS n. 209/2023) hanno dato rilevanza alla presenza fisica in Italia quale criterio sufficiente da solo per individuare il Paese di residenza, indipendentemente dalla residenza e dal domicilio fiscale e dalle motivazioni che hanno comportato la permanenza della persona in Italia.

⁷⁰ Articolo 1, DLGS n. 207/2023 (c.d. "Decreto di riforma della fiscalità internazionale").

⁷¹ Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all'integrazione di almeno una delle condizioni di cui all'art. 2 del TUIR (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2023).

⁷² Articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR



lo Stato rispetto alla scelta alternativa di incrementare gli importi dell'assegno unico e universale⁷³).

Nel dettaglio, anche per il triennio 2025-2027, il limite ordinario di non imponibilità dei benefit⁷⁴, pari a 258,23 euro viene incrementato in ragione della condizione di dipendente:

- fino a 2.000 euro, per il personale con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUIR⁷⁵, inclusi quelli di età inferiore a 21 anni per i quali il dipendente riceve dall'INPS l'Assegno Unico e Universale per figli a carico (AUUF);
- fino a 1.000 euro per il personale senza figli o con figli conviventi, ma non fiscalmente a carico.

Resta fermo l'ambito oggettivo previsto nel 2024, che include tra i benefit non imponibili anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro al dipendente per il pagamento delle seguenti spese:

- bollette per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- spese di locazione dell'abitazione principale;
- interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Posto che la disciplina vigente lo scorso anno è stata sostanzialmente confermata anche per il triennio 2025-2027, si ritengono, altresì, confermati i chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 29 marzo 2024.

In particolare, resta fermo l'obbligo in capo al dipendente di rilasciare al datore di lavoro una apposita autodichiarazione di avere diritto al beneficio, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico (in assenza l'agevolazione non è applicabile)⁷⁶.

Si ricorda, altresì, che l'innalzamento del plafond di esenzione dei benefit aziendali si applica, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, anche ai benefit per i quali il nostro ordinamento stabilisce specifiche regole di determinazione forfettaria del valore normale (es. auto aziendali assegnate in uso promiscuo, prestiti al personale, fabbricati in concessione, etc.).

Ciò comporta che le imprese, a prescindere dalla volontà di utilizzare tali maggiori limiti per erogare benefit aggiuntivi ai dipendenti, dovranno tener conto degli stessi ai fini dell'elaborazione delle buste paga relative a singoli dipendenti assegnatari di tali benefit.

⁷³ Peraltro, tale beneficio erogato dall'INPS spetta a tutte le famiglie con figli a prescindere dalla categoria reddituale di appartenenza.

⁷⁴ Articolo 51 del TUIR

⁷⁵ Il figlio è considerato fiscalmente a carico se non possiede un reddito complessivo anno non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età non superiore a ventiquattro anni).

⁷⁶ Al riguardo, con riferimento alla autodichiarazione sostitutiva richiesta al lavoratore dipendente, segnaliamo l'importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 17/E del 30 gennaio 2025, con cui è stato previsto che *"...poiché il destinatario finale della dichiarazione del dipendente raccolta dal sostituto di imposta è un'Amministrazione dello Stato (Agenzia delle Entrate) e questa sarà chiamata a svolgere tutti i controlli di veridicità sul contenuto della dichiarazione, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci è lecito sostenere che se la dichiarazione viene acquisita in originale e presentata unitamente ad un documento di identità la firma allegata (art. 38 DPR n. 445/2000) non debba, necessariamente, essere autenticata"*.



Si segnala, infine, una possibile criticità, legata alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, alle nuove condizioni che definiscono il familiare fiscalmente a carico (di cui all'art. 12, comma 1, del TUIR) ove si considerano i figli fino al compimento del trentesimo anno di età, nonché i familiari ascendenti (es. nonni, genitori) conviventi con il dipendente.

Tale nuova nozione potrebbe avere un impatto sui piani di welfare aziendali, con riguardo ai benefit erogati a *"familiari indicati nell'art. 12 del TUIR"*.

L'eliminazione del rinvio alla più ampia categoria dei familiari per i quali sussistono obblighi legali di sostegno e mantenimento (art. 433 codice civile) comporta che non sarebbe più possibile fruire del regime di non imponibilità qualora tali benefit siano erogati dall'azienda a familiari del dipendente non ascendenti (es. fratelli/sorelle, genero/nuora, suocero/suocera, etc.).

Diversamente, per i figli di età superiore a 30 anni, non più fiscalmente a carico, non dovrebbero esserci cambiamenti sulla base di quanto è stato indicato con riferimento ai figli di età inferiore a 21 anni per i quali si percepisce l'AUUF in luogo delle detrazioni fiscali.

Nel merito, è stata riconosciuta la sussistenza della condizione di familiare fiscalmente a carico anche ai figli percettori dell'AUUF in quanto: *"ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione"*.

Considerato che la quota di componente retributiva erogata dall'azienda in benefit (esclusa da imposizione fiscale nel limite di importo di 1.000/2.000 euro) rileva anche ai fini contributivi ed assistenziali, sarebbe comunque utile un chiarimento specifico da parte dell'Agenzia delle Entrate.



Effetti finanziari: considerando la validità della norma per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stima il seguente andamento finanziario:

(importi in milioni di euro, arrotondati)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-278	-278	-278	0	0	0
Addizionale regionale	0	-16	-16	-16	0	0
Addizionale comunale	0	-8	-6	-6	2	0
Totale	-278	-302	-300	-22	2	0

2. Fiscalità d'impresa

Revisione della disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per

È stato introdotto il differimento della **deduzione di diverse componenti negative di reddito** da parte degli intermediari finanziari, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e in quello successivo.

In primo luogo, si stabilisce che la deduzione, ai fini IRES e IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, delle eccedenze di svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, non dedotte e riportate in avanti⁷⁷, è differita, in quote costanti, nei successivi quattro periodi d'imposta. Allo stesso modo, la deduzione delle medesime eccedenze deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 è differita, in quote costanti, nei tre periodi d'imposta successivi.

⁷⁷ Articolo 16, DL 27 giugno 2015, n. 83.

**imposte
anticipate****Art. 1, commi 14-
20**

Analogo differimento riguarda la deduzione dei seguenti componenti negativi deducibili, ai fini IRES e IRAP, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, ossia:

- le quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo alla iscrizione di attività per imposte anticipate⁷⁸;
- i componenti negativi emersi in sede di prima adozione del principio contabile IFRS 9⁷⁹.

Come chiarito nella RI, dal differimento della deduzione di tali componenti potrebbe derivare un maggior reddito imponibile che, in quanto tale, potrebbe essere compensato con perdite pregresse ed eccedenze ACE. Probabilmente per tale ragione, è prevista una limitazione nell'utilizzo di tali ultime posizioni soggettive nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, stabilendo che queste possono essere scomputate nel limite del 54 per cento - inizialmente stabilito nella misura del 65 per cento, poi modificato in sede parlamentare - del maggior reddito determinato in conseguenza dei differimenti sopra illustrati. Tale limitazione si applica anche ai soggetti partecipanti al consolidato fiscale, nazionale e mondiale e, a tal fine, il reddito complessivo della *fiscal unit* si ritiene prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato in base all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 - 20 in commento. Resta ferma, in ogni caso, l'ordinaria modalità di utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito.

Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, gli acconti IRES e IRAP sono determinati senza tener conto della deduzione dei componenti negativi per cui è stabilito il differimento. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e per i due successivi, ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP, non si considerano le quote differite in base alle disposizioni in esame.

Da ultimo, i maggiori acconti IRES e IRAP per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, determinati per effetto delle disposizioni in esame, non possono essere compensati in via "orizzontale"⁸⁰ o "verticale"⁸¹.

⁷⁸ Articolo 1, comma 1079, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Bilancio 2019").

⁷⁹ Articolo 1, commi 1067 e 1068, Legge di Bilancio 2019.

⁸⁰ Articolo 17 del DLGS 9 luglio 1997, 241.

⁸¹ Articolo 4, comma 3, DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154.



Effetti finanziari: la RT stima complessivamente i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro, arrotondati)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	2.643	1.216	-360	-765	-765	-765	0
IRAP	409	310	-102	-206	-206	-206	0
Totale	3.052	1.526	-462	-971	-971	-971	0

Imposta sui servizi digitali

Art. 1, commi 21 e 22

È esteso l'ambito soggettivo dell'**imposta sui servizi digitali**⁸², attraverso l'eliminazione della soglia minima di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato pari a un importo non inferiore a 5.500.000 euro. Si ricorda, difatti, che, prima della modifica in commento, si consideravano soggetti passivi dell'imposta in esame i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzavano, congiuntamente:

- a) ricavi complessivamente pari ad almeno 750.000.000 euro ovunque realizzati;
- b) ricavi derivanti da servizi digitali pari ad almeno 5.500.000 euro realizzati nel territorio dello Stato.

A seguito della previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2025, dunque, è sufficiente conseguire solo il requisito *sub a)* per essere considerati soggetti passivi d'imposta, non rilevando più l'ammontare dei ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nello Stato.

Occorre evidenziare che, inizialmente, il disegno di legge di Bilancio 2025 aveva eliminato entrambe le soglie minime di ricavi, richiedendo unicamente che l'impresa realizzasse ricavi da servizi digitali nel territorio dello Stato. Questo intervento, tuttavia, è stato sin da subito criticato da Confindustria in quanto rischiava di gravare anche sulle piccole imprese, disincentivando, di fatto, il ricorso alla digitalizzazione.

La formulazione definitiva della norma ridimensiona il rischio paventato, ma non può dirsi esente da critiche; difatti, l'eliminazione del secondo parametro rischia di assoggettare all'imposta anche soggetti che realizzino soglie molto basse di ricavi derivanti da servizi digitali. Ciò comporta che, anche a fronte di un gettito molto esiguo, tali imprese debbano impegnare risorse per soddisfare tutti gli oneri di compliance richiesti dalla normativa dell'imposta sui servizi digitali. Tali ulteriori adempimenti, peraltro, appaiono vieppiù ingiustificati considerando che - come si legge nella RT che accompagna la

⁸²Articolo 1, commi da 35 a 44-bis, Legge di Bilancio 2019.



disposizione nella sua formulazione definitiva - il ripristino della soglia dei 750 milioni di euro di ricavi complessivi dovrebbe aver fatto venir meno il maggior gettito (comunque esiguo) che scaturiva dall'applicazione della norma originariamente contenuta nel disegno di Legge di Bilancio 2025.

La Legge di Bilancio 2025 apporta, altresì, una modifica alle modalità di versamento del tributo, prevedendo il pagamento di un acconto da versare entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto dell'imposta, pari al 30 per cento dell'importo dovuto per l'anno solare precedente. Il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo.

Effetti finanziari: la RT, rispetto a quanto valutato per la norma originaria, attribuisce alla reintroduzione del limite pari a 750 milioni di euro effetti negativi pari a -51,6 milioni di euro, azzerando, dunque, il maggior gettito stimato in base alla norma originaria. Si ricorda, infatti, che la RT relativa alla norma originaria - che prevedeva l'eliminazione di entrambe le soglie di ricavi - aveva stimato maggiori entrate annue di competenza pari a 51,6 milioni di euro. Non sono previste stime specifiche in relazione alla eliminazione della soglia di 5,5 milioni di euro di ricavi digitali realizzati nel territorio dello Stato. Inoltre, l'introduzione dell'acconto determina un recupero di gettito in termini di cassa pari a 135,9 milioni di euro per il 2025.

Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Art. 1, comma 30

La Legge di Bilancio 2025 rende strutturale la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di **partecipazioni**, negoziate e non negoziate, e dei **terreni** edificabili con destinazione agricola. Tale possibilità, infatti, è stata oggetto di rinnovi a cadenza quasi annuale, comportando l'impossibilità per il contribuente di fare affidamento su un regime stabile che gli consentisse di operare un'adeguata pianificazione fiscale.

A partire dal 1° gennaio 2025, dunque, sarà possibile procedere alla rivalutazione di tali beni posseduti dal 1° gennaio di ogni anno, previo pagamento, entro il 30 novembre del medesimo anno, di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 18 per cento (rateizzabile in massimo tre rate annuali). Cambia anche il termine per la redazione e il giuramento della perizia che devono essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno.

È esclusa la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che soddisfano i requisiti della c.d. "*participation exemption*"⁸³.

⁸³ Articolo 68, comma 2-bis, TUIR.



La disposizione in esame attua un importante criterio della Delega fiscale, in forza del quale, in merito alla revisione dei redditi diversi delle persone fisiche, si prevede l'introduzione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene⁸⁴. A ben vedere, l'unica vera differenza è l'aliquota dell'imposta sostitutiva che, nella disposizione in esame, è fissata in misura unica pari al 18 per cento.

Effetti finanziari: la RT, assumendo che l'effetto (negativo) di cassa delle imposte dirette si verifichi in contemporanea con il versamento dell'imposta sostitutiva, stima i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro, arrotondati)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Dal 2034
Imp. sost.	945	1.192	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
Effetti II. DD.	-156	-312	-468	-624	-780	-936	-1.092	-1.247	-1.403	-1.559
Totale	789	880	971	815	659	503	347	192	36	-120

IRES premiale

Art. 1, commi
436-444

Un'importante agevolazione nell'ambito della fiscalità d'impresa, seppure temporanea, consiste nella riduzione di 4 punti percentuali (dunque, dal 24 per cento al 20 per cento) dell'aliquota IRES ordinaria⁸⁵ da applicare sul reddito d'impresa dichiarato, in presenza di determinate condizioni e con riferimento al solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero il 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Possono beneficiare della c.d. "**IRES premiale**" le seguenti società ed enti⁸⁶:

- società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- società cooperative e società di mutua assicurazione;
- società europee⁸⁷ e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato⁸⁸;
- enti pubblici e privati diversi dalle società;
- trust⁸⁹;

⁸⁴ Articolo 5, comma 1, lettera h), numero 2), L. n. 111/2023.

⁸⁵ Articolo 77 del TUIR.

⁸⁶ Si tratta dei soggetti elencati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR.

⁸⁷ Regolamento (CE) 2157/2001.

⁸⁸ Regolamento (CE) 1435/2003.

⁸⁹ A condizione che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

- società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.

Sono esclusi dall'agevolazione le società e gli enti⁹⁰:

- in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- che determinano, anche parzialmente, il proprio reddito in base a regimi forfettari⁹¹.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali⁹², è prevista la possibilità di beneficiare della riduzione di aliquota limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa.

Per accedere alla riduzione di aliquota occorre soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

- a) accantonamento in una "apposita" riserva di una quota pari ad almeno l'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- b) destinazione di una quota almeno pari al 30 per cento degli utili accantonati di cui al precedente punto a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 a investimenti "qualificati".

Occorre evidenziare, che il requisito *sub a)* esclude le imprese che registrano una perdita civilistica nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Considerato che la finalità di questa misura è quella di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, sarebbe opportuno riconoscere il beneficio anche alle imprese in perdita che decidono di vincolare riserve di utili precedenti o che ricevono conferimenti da parte dei soci, eventualmente valorizzando il requisito del 24 per cento degli utili 2023.

Appare utile, poi, sottolineare che, diversamente da quanto previsto per altre misure (es. l'ormai abrogato "Aiuto alla crescita economica"⁹³), non si richiede che l'accantonamento di utili sia effettuato in una riserva "disponibile", ma è necessario che la riserva sia "appositamente costituita". Da un'interpretazione letterale della norma, potrebbe conseguire che non

⁹⁰ Art. 1, comma 439, Legge di Bilancio 2025.

⁹¹ Si tratta, ad esempio, del regime della *tonnage tax* (si veda, in misura analoga, la relazione illustrativa all'art. 1, commi da 28 a 34, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la c.d. "Mini IRES").

⁹² L'art. 1, comma 442, Legge di Bilancio 2025, richiama, più in generale, "*gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c)*" del TUIR.

⁹³ Articolo 1, DL 6 dicembre 2011, n. 201 (abrogato). Nello specifico, la norma stabiliva che rilevavano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a "riserve non disponibili".

rilevano, ai fini del soddisfacimento del requisito in esame, eventuali accantonamenti di utili ad altre riserve, ancorché di natura obbligatoria (es. riserva legale). Una tale conclusione, tuttavia, potrebbe penalizzare, di fatto, un'impresa che, pur avendo accantonato utili 2024 in misura complessivamente pari (se non, addirittura, maggiore) all'80 per cento del loro ammontare, abbia effettuato parte di tali accantonamenti in una riserva obbligatoria e parte nella riserva apposita⁹⁴.

In merito alla condizione *sub b*), ai fini in esame si intendono “qualificati” gli investimenti relativi all'acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria⁹⁵, di beni strumentali nuovi⁹⁶ “4.0 e 5.0”⁹⁷ destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025⁹⁸ ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero il 31 ottobre 2026 nel caso di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)⁹⁹.

Appare utile sottolineare che la norma richiede che la quota minima di utili accantonati sia destinata a “*investimenti relativi all'acquisto*”¹⁰⁰ dei beni 4.0. e 5.0, non essendo espressamente richiesto, invece, che tali beni siano, ad esempio, anche interconnessi al sistema aziendale¹⁰¹ e consentano di conseguire una riduzione di consumi energetici¹⁰². La formulazione della norma in esame dovrebbe far ritenere che, a differenza dei crediti 4.0. e

⁹⁴ A tale proposito, sembrerebbe più rispondente alla *ratio* della norma (volta a incentivare anche la patrimonializzazione delle imprese) escludere dal computo del limite dell'80 per cento la quota di utili accantonata a riserve obbligatorie. In tal caso, inoltre, occorrerebbe confermare che il secondo requisito (investimento del 30 per cento degli utili) vada calcolato comunque sulla base degli utili accantonati nella riserva “apposita”, ancorché questa sia inferiore all'80 per cento degli utili 2024 per le ragioni appena illustrate.

⁹⁵ In merito occorrerebbe verificare l'applicabilità al caso in esame dell'orientamento di prassi per cui l'agevolazione si applicherebbe soltanto sulla quota capitale e non anche sulla quota interessi (Circolare n. 23/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate).

⁹⁶ In relazione alla “novità” del bene, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento ad altra misura (c.d. “super ammortamento”), ha chiarito che, con riguardo ai beni “complessi” alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, l'agevolazione si applica in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (Circolare n. 4 del 30 marzo 2017). Tale interpretazione dovrebbe - auspicabilmente - valere anche per l'IRES premiale.

⁹⁷ Si tratta dei beni indicati negli allegati A e B della Legge 11 dicembre 1986, n. 232, e nell'art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

⁹⁸ Data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.

⁹⁹ In merito al periodo di realizzazione degli investimenti, potrebbe richiamarsi quanto previsto nel Principio di diritto n. 4 del 2023 dell'Agenzia delle Entrate che, con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi 1051 - 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha chiarito che il momento di effettuazione dell'investimento va individuato in base alle regole dell'art. 109 TUIR.

¹⁰⁰ Articolo 1, comma, 436, Legge di Bilancio 2025.

¹⁰¹ Come, invece, espressamente previsto per il credito 4.0 dall'art. 1, comma 1062, L. n. 178/2020 e per il credito 5.0 dall'art. 38, comma 4, DL n. 19/2024.

¹⁰² Come, invece, previsto per il credito 5.0 dall'art. 38, comma 4, DL n. 19/2024.

5.0¹⁰³, ai fini dell'IRES premiale sia sufficiente l'acquisto dei beni rilevanti. Una diversa interpretazione rischierebbe di comportare l'applicabilità dei vari oneri previsti per i crediti 4.0. e 5.0¹⁰⁴ anche ai fini dell'accesso alla misura in esame e persino con riferimento ad acquisti di beni effettuati in un momento successivo a quello rilevante per i crediti 4.0 e 5.0¹⁰⁵. Da considerare, altresì, le limitazioni all'ambito soggettivo previste dal Piano 5.0 che non possono, invece, essere replicate per l'IRES premiale¹⁰⁶.

Gli investimenti, inoltre, non devono essere inferiori a 20.000 euro¹⁰⁷. Tale soglia, prevista in misura fissa, avrà evidentemente un impatto diverso a seconda delle dimensioni e dell'utile delle imprese interessate.

Occorre evidenziare che non è previsto alcun meccanismo di riporto in avanti delle eventuali eccedenze di posizioni fiscali (es. utili o investimenti), stante la natura temporanea della misura.

In aggiunta alle due condizioni appena illustrate, per beneficiare dell'IRES premiale occorre altresì rispettare ulteriori requisiti. In primo luogo, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

- il numero delle unità lavorative per anno (ULA¹⁰⁸) non deve essere inferiore alla media del triennio precedente;
- devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato¹⁰⁹ in modo da garantire

¹⁰³ Le cui norme istitutive - appunto - non fanno riferimento a "investimenti per l'acquisto di beni", ma a "investimenti in beni".

¹⁰⁴ Quali, ad esempio, le certificazioni ex art. 38, comma 11, DL n. 19/2024.

¹⁰⁵ Si ricorda, difatti, che, mentre ai fini dell'IRES premiale l'acquisto di beni può essere realizzato fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero, il 31 ottobre 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), gli investimenti 4.0 e 5.0 devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o, per 4.0, entro il termine "lungo" del 30 giugno 2026, previa prenotazione dell'investimento entro il 31 dicembre 2025), rispettivamente in base all'art. 1, comma 446, Legge di Bilancio 2025, e all'art. 38, comma 2, DL n. 19/2024.

¹⁰⁶ Il riferimento è alle imprese che svolgono attività direttamente connesse all'utilizzo di combustibili fossili; o nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS); o attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; o nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Ciò in ragione dell'esclusione prevista per il Piano 5.0 in attuazione del principio DNSH - *Do Not Significant Harm*, di derivazione comunitaria; per maggiori dettagli, si veda l'art. 38, DL n. 19/2024.

¹⁰⁷ La valutazione del costo dell'investimento dovrebbe essere effettuata, presumibilmente, ai sensi dell'art. 110, TUIR.

¹⁰⁸ Per numero di ULA si intende il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante l'anno, considerando i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori stagionali come frazione di ULA.

¹⁰⁹ La norma richiama espressamente le nuove assunzioni ai sensi dell'art. 4 del DLGS 30 dicembre 2023, n. 216 (misura prorogata dall'art. 1, commi 399 e 400, Legge di Bilancio 2025 e attuata con il DM 25 giugno 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze). A tale proposito, l'art. 4 del DM 25 giugno 2024 stabilisce che, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, si tiene conto dei lavoratori a tempo indeterminato nell'ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 20 gennaio 2025, a commento della misura di cui all'art. 4 del DLGS n. 216/2023, ha precisato che rientrano nella nozione di contratto a tempo indeterminato anche i contratti di apprendistato, come previsto dall'art. 41, comma 1, del DLGS. 15 giugno 2015, n. 81.

un incremento occupazionale pari ad almeno l'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione a tempo indeterminato¹¹⁰.

Ulteriormente, l'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo; è fatta salva, tuttavia, l'ipotesi in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata riconosciuta per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti (ivi incluse le intemperie stagionali¹¹¹).

Oltre alle già numerose condizioni sopra esposte, sono previste delle cause di decadenza dall'agevolazione. Una prima causa riguarda l'ipotesi in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. In tal caso, sebbene la norma richieda che la riserva apposita sia composta da utili, si potrebbe valutare la disapplicazione della causa di decadenza laddove tale riserva sia ricostituita mediante conferimenti dei soci entro la scadenza sopra indicata.

Le imprese decadono, inoltre, nel caso in cui i beni oggetto di investimenti "qualificati" siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento. Sul punto, occorrerebbe chiarire, eventualmente richiamando interpretazioni già fornite per altre agevolazioni (es. credito di imposta 4.0), quali siano le fattispecie di cessioni o dismissioni che non comportano la decadenza dall'agevolazione (es. investimenti sostitutivi ovvero trasferimento temporaneo dei beni all'estero per esigenze produttive).

Sono previste, poi, delle regole specifiche per le imprese che aderiscono ai regimi del consolidato nazionale¹¹² o mondiale¹¹³ o a quello di trasparenza fiscale¹¹⁴. In caso di consolidato (nazionale o mondiale), in particolare, l'importo su cui applicare l'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società consolidante per la liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente

¹¹⁰ Diversamente da quanto previsto per gli investimenti qualificati, non è richiesto che le nuove assunzioni debbano riguardare dipendenti assegnati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

¹¹¹ L'articolo 1, comma 437, lettera b), della Legge di Bilancio 2025, esclude dalla condizione in esame esclusivamente i casi di cassa integrazione guadagni di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del DLGS 14 settembre 2015, n. 148; pertanto tale esclusione non opera anche per i casi di cui alla successiva lettera b), ovvero le situazioni temporanee di mercato.

¹¹² Articoli da 117 a 129 TUIR.

¹¹³ Articoli da 130 a 142 TUIR.

¹¹⁴ Articolo 115, TUIR.



le perdite computate in diminuzione. Nell'ipotesi di adesione al regime di trasparenza fiscale, l'importo su cui applicare l'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili.

Al fine di limitare l'impatto sul gettito erariale nel 2025, è previsto che l'IRES premiale non rilevi ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Le (numerose) disposizioni attuative della misura in esame saranno oggetto di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, tra i vari punti, dovrà introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme tributarie¹¹⁵ e dovrà disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza (precisando, si auspica, l'eventuale applicazione dei soli interessi e non anche delle sanzioni).

Effetti finanziari: la RT stima i seguenti effetti finanziari, tenendo conto dell'irrelevanza della misura ai fini della determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

(importi in milioni di euro arrotondati)

	2025	2026	2027
IRES	-350	-117	0

Deduzione nuove assunzioni

Art. 1, commi 399-400

È stato prorogato l'incentivo fiscale per le **nuove assunzioni** da parte dei soggetti IRES, già introdotto per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023¹¹⁶ (i.e. 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Tale agevolazione consiste in una deduzione maggiorata dal reddito di impresa del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale avvenuto entro un ristretto intervallo temporale (30 per cento per le assunzioni di lavoratori fragili).

Nel merito, il comma 399 dispone che l'incentivo fiscale alle nuove assunzioni trovi applicazione anche per i tre periodi d'imposta successivi a

¹¹⁵ In assenza di diverse previsioni, l'IRES premiale dovrebbe essere cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, seppure nel rispetto del principio generale per cui il cumulo delle misure non può comunque portare al superamento del costo.

¹¹⁶ Articolo 4 del DLGS. 30 dicembre 2023, n. 216. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2024 sono state recate le disposizioni attuative della misura citata e il 20 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 1/E per primi chiarimenti applicativi.



quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027).

La deduzione maggiorata per le nuove assunzioni continua ad essere, a nostro avviso, una agevolazione di complessa applicazione soprattutto per le società appartenenti a gruppi, con il rischio che la stessa sia utilizzabile in concreto da pochi soggetti e con ridotto impatto sull'occupazione.

Per tali ragioni, sarebbe da valutare una ridefinizione dell'incentivo, per esempio con un regime premiale strutturale, ai fini IRES, volto a favorire sia le nuove assunzioni, sia gli investimenti e la patrimonializzazione delle imprese.

3. Agevolazioni fiscali

Varie le misure di impatto su alcuni comparti produttivi, in taluni casi, con previsioni che intervengono su preesistenti discipline, ritoccandone aspetti applicativi o confermandone la vigenza temporale.

Credito d'imposta Transizione 5.0

**Art. 1, commi
427-429**

Il comma 427 ha introdotto una serie di importanti modifiche sulla disciplina del credito di imposta per nuovi investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici (c.d. "**Credito Transizione 5.0**")¹¹⁷.

In particolare, sono previste le seguenti novità:

- inclusione delle società di servizi energetici (ESCo), certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso i clienti, tra i soggetti beneficiari del credito (lettera a);
- ridefinizione della base di calcolo per gli investimenti in impianti fotovoltaici (lettera b);
- rimodulazione della misura del credito di imposta (lettere c),d), e);

¹¹⁷ Articolo 38 del DL n. 19/2024

- determinazione della riduzione dei consumi energetici in caso di locazione, contratti stipulati con ESCo, sostituzione di impianti già ammortizzati (lettere f), g);
- cumulabilità del Credito Transizione 5.0 con altre agevolazioni.

Merita osservare come non sia stata accolta, nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2025, la proposta di proroga dell'agevolazione agli investimenti effettuati entro il 30 aprile 2026.

Ciò comporta che gli investimenti dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2025, ferma restando la possibilità di attestare il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile entro e non oltre il 28 febbraio 2026¹¹⁸.

Passando ad un'analisi di dettaglio delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2025, si segnala come particolarmente positiva la rimodulazione delle aliquote, per effetto della riduzione da 3 a 2 delle fasce di importo di investimento, con mantenimento al 35 per cento dell'aliquota in caso di livello minimo di efficientamento raggiunto per investimenti da 0 a 10 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono riportate le aliquote per il calcolo del credito come modificate dall'intervento in commento.

DIMENSIONE INVESTIMENTO	Unità produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	Unità produttiva: >10% Processo: >15%
Fino a 10 mln	35%	40%	45%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

Particolarmente rilevante la previsione che incrementa la base di calcolo per i moduli fotovoltaici con celle prodotti negli stati membri dell'Unione europea, in relazione alla differente efficienza a livello di cella.

CATEGORIE DI MODULI	% calcolo costo	NUOVE %

¹¹⁸ FAQ del MIMIT n. 2.13 (versione del 2 novembre 2024) (link alle FAQ: https://www.MIMIT.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_MIMIT_2024.pdf)



moduli fotovoltaici con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%	100	130
moduli fotovoltaici con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%	120	140
moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%	140	150

Riguardo, invece, alle semplificazioni nelle modalità di determinazione della riduzione dei consumi energetici nelle ipotesi di investimenti sostitutivi e nei contratti EPC, introdotti dalla Legge di Bilancio 2025, importanti chiarimenti interpretativi sono venuti dalle FAQ pubblicate da parte del MIMIT il 21 febbraio 2025.

Al riguardo, adottando un approccio ampio, il MIMIT ha chiarito che:

1. con “*caratteristiche tecnologiche analoghe*” (FAQ 4.19) si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate, e non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo. Si specifica, inoltre, che non vi è un obbligo di rottamazione del bene sostituito;
2. il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale. Si tratta di dichiarazioni e certificazioni molto diffuse, quali ad esempio:
 - a. **dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti**¹¹⁹;
 - b. **report di prova** prodotti dal costruttore¹²⁰;
 - c. **certificati di audit** condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

¹¹⁹ La conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759; la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034; la conformità del bene agli standard della serie EN 50598; utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito.

¹²⁰ Secondo l'articolo 9 della ISO 14955-2.

Per quanto concerne la definizione di beni interamente ammortizzati, la stessa sembra volersi riferire a beni tecnologicamente obsoleti. In proposito, è stato opportunamente specificato che:

- la verifica relativa ai 24 mesi di ammortamento deve essere effettuata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico (FAQ 4.21);
- eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini del calcolo del periodo di ammortamento (FAQ 4.22).

Per quanto concerne i progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici, si attendono conferme che la certificazione semplificata possa essere rilasciata dalla ESCo o se sia necessario rivolgersi ad altro soggetto terzo.

Segnaliamo, altresì, che nel DL Proroghe è stata approvata una disposizione che riconosce la fruizione del Credito Transizione 5.0 anche qualora gli investimenti agevolabili siano sostenuti antecedentemente alla presentazione della comunicazione preventiva, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 1-*quinquies*).

Si tratta di un chiarimento positivo, sebbene forse superfluo perché il tema era stato già affrontato in via interpretativa dal MIMIT con la FAQ 2.13 del 2 novembre 2024, ammettendo all'agevolazione anche gli investimenti già completati prima dell'invio della citata comunicazione. Quindi, sembrerebbe solo un mero recepimento in via normativa di un chiarimento di prassi, ma sul punto Confindustria ha chiesto ulteriori delucidazioni al MIMIT.

Il comma 427, alla lettera h), apporta importanti (e attese) novità alle disposizioni di cumulo del credito di imposta in commento, ora consentito con il credito d'imposta per la ZES unica¹²¹ e con il credito d'imposta per le Zone Logistiche Semplificate¹²². Resta valida la condizione secondo cui il cumulo con altre agevolazioni, che hanno ad oggetto gli stessi costi ammissibili, è possibile fino al raggiungimento del costo sostenuto, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP del Credito Transizione 5.0.

¹²¹ Articoli 16 e 16-bis, DL n. 124/2023

¹²² Articolo 13, DL n. 60/2024



Inoltre, la norma in commento prevede anche la possibilità di cumulare il Credito Transizione 5.0 con altre misure agevolative previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea. Infatti, nel richiamare il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241 (ossia, il principio del cosiddetto "divieto di doppio finanziamento"), la norma consente il cumulo a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione, fissando sempre il limite massimo al costo dell'investimento sostenuto.

Sul punto è intervenuta anche la FAQ 8.6, di recente pubblicazione, in cui si chiarisce che il calcolo dell'agevolazione è al netto di altri incentivi, da considerare tra quelli previsti "*nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea*". In un esempio si riporta il caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità di aiuto pari al 60 per cento, il credito d'imposta 5.0 si applica al residuo 40 per cento dei costi.

Nella FAQ successiva, la 8.7, si conferma la cumulabilità con il credito per gli investimenti nella ZES unica e quello nella ZLS, ribadendo il limite al "superamento del costo sostenuto". Rimane, pertanto, ancora incerta la modalità di cumulo del credito 5.0 con le misure citate, ovvero altre misure finanziate da risorse nazionali; il tenore della risposta potrebbe indurre a ritenere che il calcolo di una agevolazione si possa effettuare al lordo di altre agevolazione fruito, poiché non c'è alcun riferimento al divieto di copertura della medesima quota di costo e poiché si fa esplicito riferimento al limite massimo individuato dal costo dell'investimento, che non potrebbe mai essere superato nel caso di un cumulo "al netto". Sul punto, tuttavia, occorrerebbe un chiarimento esplicito per non indurre le imprese in errori di calcolo.

Il punto merita un'attenta riflessione sulle modalità di calcolo, sia nel caso di cumulo del Credito Transizione 5.0 con agevolazioni finanziate con risorse nazionali sia con quelle "*previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea*". Nel secondo caso, la disposizione normativa, richiamando il divieto di non coprire "*le medesime quote di costo*" lascerebbe intendere che il calcolo vada fatto considerando, per la prima agevolazione, l'intero costo dell'investimento ammissibile e, per la seconda, il costo al netto del beneficio già percepito. Ci si chiede, tuttavia, se lo stesso principio sia valido anche nel primo caso, ossia quando si cumula il credito in commento con un'agevolazione finanziata con risorse nazionali, benché non ci sia alcun riferimento al divieto di copertura della medesima quota di costo e benché si faccia esplicito riferimento al limite massimo individuato dal costo dell'investimento, che non potrebbe mai



essere superato nel caso di un cumulo “al netto”. Sarebbe quanto mai auspicabile un chiarimento da parte delle competenti amministrazioni sul punto.

Effetti finanziari: La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, restando fermo il limite complessivo delle risorse disponibili per l'agevolazione di cui al comma 21, dell'art. 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Credito d'imposta 4.0

Art. 1, commi 445- 448

Sono state apportate una serie di modifiche alla disciplina del credito d'imposta beni strumentali¹²³, distinguendo tra la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (Allegato B¹²⁴) e quella del credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato A¹²⁵). In particolare, a decorrere dal 2025, si elimina, di fatto, il credito d'imposta relativo all'acquisizione di beni immateriali 4.0, facendo cessare l'agevolazione al 31 dicembre 2024 (o al 30 giugno 2025 nel caso di “prenotazione” avvenuta entro il 31 dicembre 2024).

Con riferimento, invece, al credito d'imposta beni materiali 4.0 (Allegato A), si introduce un limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Viene specificato che tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2024 (data di pubblicazione della Legge di Bilancio 2025) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al MIMIT una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello definito tramite decreto direttoriale del MIMIT¹²⁶ le cui modificazioni sono demandate ad un apposito nuovo decreto direttoriale.

¹²³ Articolo 1, commi 1057 e ss della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Legge di Bilancio 2021”.

¹²⁴ Allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

¹²⁵ Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

¹²⁶ Decreto direttoriale del MIMIT 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell'art. 6 del DL n. 39/2024 (c.d. “DL Superbonus”)

Nelle more dell’emanazione del nuovo decreto e delle modifiche operative alla piattaforma di comunicazione, si ritengono valide le comunicazioni già inviate e che saranno inviate tramite la piattaforma ora in uso. Anche a queste comunicazioni sarà assegnato un ordine cronologico – evidentemente prioritario – rispetto alle prenotazioni inviate successivamente.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta beni materiali 4.0, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Le modifiche apportate dai commi in esame risultano indubbiamente restrittive facendo venir meno, per il 2025, l’agevolazione per gli investimenti in beni immateriali e limitando l’utilizzo di quella a sostegno di investimenti in beni materiali.

In particolare, con riferimento a quest’ultima, l’aver introdotto un limite alle risorse utilizzabili, di fatto, limita la procedura automatica su cui la fruizione di questa agevolazione si è sempre basata.

La preferenza per l’utilizzo del criterio cronologico, con riferimento al credito d’imposta per beni materiali 4.0 per gli investimenti effettuati nel 2025, poi, si presta a talune osservazioni critiche dal momento che le imprese rischiano di fare affidamento su una agevolazione che, dopo aver sostenuto le spese, diventa inutilizzabile per mancanza di fondi.

Vale la pena ricordare, inoltre, che, ai fini della fruizione del credito d’imposta beni strumentali, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (c.d. “comunicazione preventiva”) e aggiornare tale comunicazione al completamento degli investimenti (c.d. “comunicazione di completamento”)¹²⁷.

Inoltre, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 risultano obbligatorie sia la comunicazione preventiva che quella di completamento. Ai fini della “prenotazione” introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, sorge il dubbio su quale sia la comunicazione da ritenersi valida; dubbio che, si

¹²⁷ Articolo 6 del DL n. 39/2024 c.d. DL Superbonus.



auspica, possa essere presto risolto con l’emanazione del citato DM di aggiornamento del MIMIT.

A tale riguardo, può essere utile rilevare che l’Agenzia delle Entrate¹²⁸ ha precisato che le citate comunicazioni non debbano essere effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che non sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta fruizione in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, quindi, un adempimento prodromico alla presentazione dell’ulteriore comunicazione di completamento, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione del credito.

Effetti finanziari: la RT stima un risparmio di spesa complessivo derivante dalle modifiche normative valutato in 1.800 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l’ anno 2026. Considerando le modalità di utilizzo del credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal primo anno di avvenuta interconnessione dei beni, gli effetti positivi di cassa associati ai minori tiraggi dei crediti sono stimati in 600 milioni di euro annui dal 2025 al 2027.

Proroga del credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

Art. 1, comma 449

Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2027, del credito d’imposta riconosciuto in relazione alle **spese di consulenza** sostenute dalle piccole e medie imprese **per la quotazione**¹²⁹.

Originariamente il termine del regime agevolativo era fissato al 31 dicembre 2020; in seguito, svariati interventi normativi hanno, di anno in anno, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024¹³⁰.

Più in dettaglio, il credito d’imposta è riconosciuto alle piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea) che, dopo il 1° gennaio 2018, abbiano avviato una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un *Multilateral Trading Facility* – MTF di uno Stato membro dell’Unione

¹²⁸ Risposta ad Interpello n. 260/2024

¹²⁹ Si ricorda che il credito d’imposta in commento è stato istituito dai commi da 89 a 92 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”).

¹³⁰ L’art. 1, comma 230, della Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta al 31 dicembre 2021; l’art. 1, comma 46, della Legge di Bilancio 2022 ha esteso l’agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022; l’art. 1, comma 395, della Legge di Bilancio 2023 ha esteso la misura al 31 dicembre 2023 e, da ultimo, l’art. 3, comma 4-bis, del DL n. 215/2023 ha prorogato la misura al 31 dicembre 2024.



europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.

Il credito è commisurato al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2027, nei limiti di 500 mila euro, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione, fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra ricavi e altri proventi che concorrono a formare reddito d'impresa ai fini della deducibilità di interessi passivi e delle spese e componenti negativi¹³¹. Non si applica il limite generale di compensabilità¹³² previsto per i crediti di imposta e i contributi, pari a 2 milioni di euro, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2022, né il limite di 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi¹³³.

La misura, poiché qualificata come aiuto di Stato, è concessa nei limiti e alle condizioni dell'art. 18 del Regolamento UE n. 651/2014.

Si tratta di un intervento da valutare positivamente, che si inserisce in un complesso di misure volte a favorire il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese l'accesso delle imprese ai mercati dei capitali e a forme di finanza cosiddetta alternativa credito bancario.

Confindustria sollecita da tempo l'estensione della misura alle cosiddette mid cap, intese come imprese con un numero di dipendenti fino a 499; a tal fine, tuttavia, occorre una definizione europea dedicata a tali imprese, oltre a ulteriori modifiche alle regole europee sugli aiuti di Stato.

Effetti finanziari: alla disposizione sono ascrivibili minori entrate tributarie pari a 3,0 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,0 milioni di euro per l'anno 2027.

**Credito
d'imposta per
investimenti in
attività di**

Le disposizioni in commento riconoscono un **contributo in conto capitale** alle imprese che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e che abbiano presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024.

¹³¹ Articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

¹³² Articolo. 34 della L. n. 388/2000.

¹³³ Articolo. 1, comma 53, della L. n. 244/2007.



ricerca e
sviluppo

Art. 1, commi
458-460

Più in particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti che: (i) abbiano utilizzato il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo¹³⁴ e (ii) abbiano aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta¹³⁵.

Le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo sono stabilite, con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (quindi entro il 2 marzo 2025).

Tale contributo è soggetto ad un limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.

Si ritiene si tratti di un intervento non soddisfacente e che non risolve la vera criticità che ha interessato la disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo, ossia la perdurante assenza di un quadro certo per individuare le attività agevolabili.

D'altro canto, la procedura finalizzata alla richiesta della certificazione¹³⁶ attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio, seppure introdotta nel 2022, ha visto la piena operatività solo a luglio scorso.

I termini per il riversamento - pur prorogati a più riprese e scaduti definitivamente il 31 ottobre 2024 - non sono risultati adeguati, visto il breve

¹³⁴ Articolo 3 del DL n. 145 del 2013.

¹³⁵ Articolo 5, commi da 7 e 12, del DL n. 146 del 2021.

¹³⁶ Introdotta con l'art. 23 del DL n. 73/2022. La concreta attuazione di questa disposizione ha richiesto l'emanazione, prima, del DPCM 15 settembre 2023 e, a seguire, i DM 21 febbraio 2024, il DM 5 giugno 2024 e, infine, il DM 4 luglio 2024. Per utilità si ricorda che la certificazione deve attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio, a condizione che non siano già state contestate con processo verbale o contestate con atto impositivo le violazioni relative all'utilizzo dei crediti.

L'impresa che intende avvalersi della certificazione deve farne richiesta al MIMIT tramite apposito modello indicando il soggetto certificatore scelto tra quelli iscritti all'apposito Albo.

La certificazione è sottoscritta dal soggetto certificatore e deve contenere precise informazioni. Per l'esame delle certificazioni il MIMIT può richiedere documentazione integrativa entro 90 giorni dalla ricezione della certificazione e il certificatore è tenuto ad inviarla entro i successivi 15 giorni (prorogabili per determinate circostanze). Il MIMIT completa le attività di controllo nei 60 giorni successivi all'invio della documentazione integrativa.

Il MIMIT ha approvato, inoltre, le Linee guida volte a fornire indicazioni ai certificatori per la corretta qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività agevolate.



lasso temporale a disposizione, a dotare le imprese di una certificazione delle attività.

Sarebbe stato più opportuno concedere alle imprese un più ampio spazio temporale per valutare se aderire o meno alla procedura di riversamento riaprendo, quindi, i termini finalizzati all'adesione, anche nelle more degli attesi chiarimenti relativi alle attività di innovazione estetica e in considerazione della solo recente definizione della procedura di certificazione delle attività agevolabili.

Effetti finanziari: la disposizione autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.

**Credito
d'imposta per
gli investimenti
nel
Mezzogiorno**

**Art. 1, commi
541-543**

Si completa la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022, limitatamente alle imprese attive nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura**. A tal fine, si autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all'adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati (i cosiddetti aiuti automatici o semi automatici).

Si dispone che, successivamente alla predetta registrazione, l'Agenzia delle Entrate provveda agli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale Aiuti sulla base dei dati indicati dai contribuenti all'interno delle dichiarazioni dei redditi. Conclusi gli adempimenti di registrazione si esclude l'adozione di ogni atto di recupero relativo agli aiuti incompatibili e ai crediti non spettanti o inesistenti, nonché degli avvisi di accertamento qualora il credito di imposta sia stato fruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico..

Effetti finanziari: Alla norma non si ascrivono effetti finanziari.

**Credito
d'imposta per
la ZES unica****Art. 1, commi
485-491****Credito
d'imposta ZES
per il settore
della produzione
primaria di
prodotti agricoli,
delle foreste
della pesca e
dell'acquacoltura****Art. 1, commi
544-546**

La Legge di Bilancio 2025¹³⁷ estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica ("ZES unica") con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Ai fini della fruizione del credito in commento, i potenziali beneficiari sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo di proroga. Successivamente, gli stessi inviano una comunicazione integrativa, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti al 15 novembre 2025. La comunicazione integrativa, che non potrà indicare un ammontare di investimenti realizzati superiore rispetto a quanto comunicato in principio, dovrà riportare anche l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato, le fatture elettroniche relative agli acquisti effettuati e gli estremi della certificazione previsti dal Decreto ministeriale 17 maggio 2024, relativo alle modalità di accesso, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Per le descritte comunicazioni, si utilizzano i modelli approvati con apposito provvedimento dall'Agenzia delle Entrate¹³⁸.

Sul punto, merita osservare che il comma 486 dispone che, nella comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, debba essere indicato anche l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e ipoteticamente da sostenere fino al 15 novembre 2025, quindi, in continuità con il credito d'imposta ZES unica previsto per il 2024 che, si ricorda, ha riguardato gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024.

Tuttavia, il citato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate circoscrive l'ammissibilità degli investimenti a quelli realizzati dal 1° gennaio 2025 e fino al 15 novembre 2025.

Come avvenuto per il credito per gli investimenti effettuati nel 2024, anche quello relativo agli investimenti effettuati nel 2025 è sottoposto ad un limite di spesa, pari a 2.200 milioni di euro. Pertanto, è previsto che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all'importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che l'Agenzia delle Entrate renderà nota con Provvedimento da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative, ossia entro il 12 dicembre

¹³⁷ Modificando l'art. 16 del DL19 settembre 2024, n. 124 (c.d. "DL Sud").

¹³⁸ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 25972 del 31 gennaio 2025.



2025. La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle dichiarazioni integrative.

Nel caso in cui il credito d'imposta, indicato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, risulti inferiore a quello massimo riconoscibile dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e per le zone ammissibili dell'Abruzzo, il MIMIT e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio 2026, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti.

Parallelamente, i commi da 544 a 546¹³⁹, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, estendono al 2025 anche il credito d'imposta nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Come per il credito d'imposta descritto in precedenza (relativo ai settori diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura) la proroga si riferisce agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Anche in questo caso, i soggetti che intendono fruire del beneficio fiscale comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Con Provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate¹⁴⁰ è stato approvato il modello di comunicazione. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati provvedono ad inviare una comunicazione integrativa, a partire dal 20 novembre 2025 e fino al 2 dicembre 2025, in cui dichiarano l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Anche in questo caso, il credito è sottoposto ad un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2025. La norma chiarisce che, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da

¹³⁹ Modificando l'art. 16-*bis* del DL Sud.

¹⁴⁰ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 25986 del 31 gennaio 2025.



emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative, ossia entro il 12 dicembre 2025. La citata percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

In ultimo, merita osservare che la base normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il credito d'imposta ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura è differente rispetto allo stesso credito di cui all'art. 16 del DL Sud, pertanto, sono applicate differenti condizioni e limiti. Infine, il comma 546 richiama la normativa unionale di riferimento a cui la misura è sottoposta.

Analogamente alla disciplina del credito d'imposta ZES Unica, in sede di conversione in legge del DL Proroghe, è stata introdotta la proroga anche del credito d'imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)¹⁴¹.

È utile ricordare che il credito d'imposta ZLS aveva riguardato gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024; con la proroga si estende il credito agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Ai fini della fruizione del credito, i potenziali beneficiari sono tenuti ad inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate dal 22 maggio al 23 giugno 2025, tramite modello che dovrà essere approvato con apposito provvedimento, indicando gli investimenti già effettuati e quelli che si prevede di effettuare entro il 15 novembre 2025. Successivamente i beneficiari dovranno inviare una comunicazione integrativa dal 20 novembre al 2 dicembre 2025 con l'indicazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Ai fini del rispetto del limite di spesa pari a 80 milioni di euro, con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate effettuerà l'eventuale riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti.

¹⁴¹ Articolo 3 del DL n. 60/2024

Effetti finanziari: le disposizioni di cui ai commi 485-491 comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica per 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, pari al limite di spesa.

Le disposizioni di cui ai commi 544-546 determinano oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a 50 milioni di euro per il 2025.

4. Altre misure

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Art. 1, commi 54-56

Si interviene sulla disciplina delle agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché finalizzate all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Le detrazioni previste, a regime, per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica¹⁴², a partire dal 1° gennaio 2025 sono ridotte dal 36 per cento al 30 per cento, con alcune eccezioni.

Per quanto concerne, infatti, il c.d. ecobonus¹⁴³, per il solo 2025 e per i soli titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota è innalzata al 50 per cento, per poi scendere al 36 per cento per gli anni 2026 e 2027. Invece, per le abitazioni che non siano principali, si prevede l'aliquota del 36 per cento per il 2025 e del 30 per cento per il 2026 e 2027.

Analogamente, per il bonus ristrutturazioni¹⁴⁴ spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Fermo restando tale limite per unità immobiliare, per il solo 2025 e per i soli titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota è innalzata al 50 per cento per poi scendere al 36 per cento per gli anni 2026 e 2027.

¹⁴² Articolo 16-*bis* del TUIR.

¹⁴³ Articolo 14 del DL n. 63/2013.

¹⁴⁴ Articolo 16 del DL n. 63/2013.



Sono esclusi dalla descritta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Con riferimento, invece, al Sismabonus¹⁴⁵ per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 si stabilisce l'aliquota di detrazione nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute sull'abitazione principale.

Viene, infine, prorogato al 2025 il bonus mobili e grandi elettrodomestici con lo stesso limite di spesa detraibile previsto per il 2024 e pari a 5.000 euro.

Con riferimento alla definizione di "abitazione principale" sarebbe opportuno intervenissero dei chiarimenti interpretativi da parte dell'Amministrazione finanziaria dal momento che, l'inserimento di tale riferimento nelle norme in commento rischia, in molte situazioni, di avere effetti piuttosto restrittivi nell'applicazione della disciplina.

Merita ricordare, inoltre, che gli oneri detraibili per le spese di ristrutturazione effettuate dal 1° gennaio 2025 rientrano nell'ambito del riordino degli oneri previsti per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, disposta dal comma 10 della Legge di Bilancio in commento.

Ecobonus	2025	2026	2027
Aliquota abitazione principale	50%	36%	36%
Altri immobili	36%	30%	30%

Ristrutturazioni

¹⁴⁵ Articolo 16 del DL n. 63/2013.



Limite 96.000 euro	spese	Aliquota abitazione principale	50%	36%	36%
		Altri immobili	36%	30%	30%
Sismabonus					
		Aliquota abitazione principale	50%	36%	36%
		Altri immobili	36%	30%	30%

Il comma 56, invece, modifica nuovamente la disciplina del Superbonus¹⁴⁶, precisando che l'aliquota del 65 per cento prevista per il 2025 si rende applicabile nei casi in cui, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA se gli interventi sono diversi da quelli dei condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023, da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Nel caso di maggiore imposta dovuta, non sono applicabili sanzioni e interessi.

¹⁴⁶ Articolo 119 del DL n. 34/2020.



Effetti finanziari: la RT ascrive i seguenti effetti finanziari: 14 milioni nel 2025; 79 milioni nel 2026; -166 nel 2027 (-18 nel 2028; -47 nel 2029; -47 nel 2030; -9 nel 2031; -25 nel 2032; -25 nel 2033; -25 nel 2034; -49 nel 2035, 172 nel 2036; 10 nel 2037; -23 nel 2038; 0 nel 2039).

**Imposta
sostitutiva
sulle
plusvalenze e
redditi diversi**

Art. 1, comma 23

Mediante norma di interpretazione autentica viene chiarito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi¹⁴⁷ è pari al 26 per cento.

Effetti finanziari: La RT precisa che alla disposizione non si ascrivono effetti, stante la natura interpretativa della stessa.

**Plusvalenze
sulle crypto
attività**

Art. 1, commi 23-29

Si disciplina la tassazione sostitutiva relativa alle plusvalenze e altri oneri derivanti da **cripto-attività**¹⁴⁸.

Con una norma di interpretazione autentica, in primo luogo, si dispone che l'aliquota dell'imposta sostitutiva su plusvalenze e altri redditi diversi¹⁴⁹ è pari al 26 per cento.

Tale aliquota è elevata al 33 per cento sulle plusvalenze¹⁵⁰ e altri proventi (derivanti da operazioni in cripto-attività¹⁵¹).

L'aliquota così definita si applicherà sulle plusvalenze e gli altri proventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, si elimina la soglia di esenzione da tassazione pari a 2.000 euro attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e altri proventi già citati ed in conseguenza, si elimina la soglia di 2.000 euro prevista ai fini della deducibilità dell'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze¹⁵² per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data,

¹⁴⁷ Articolo 5 del DLGS 21 novembre 1997, n. 461.

¹⁴⁸ Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies, dell'art. 67 del TUIR, "per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni".

¹⁴⁹ Articolo 5 del DLGS n. 461/1997.

¹⁵⁰ L'articolo 68, comma 9-bis, del TUIR specifica che "le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto [...]".

¹⁵¹ Articolo. 67, comma 1, lettera c-sexies 67 TUIR

¹⁵² Articolo. 67, comma 1, lettera c-sexies 67 TUIR.



determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento. Tale ultima imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025 e potrà essere rateizzata fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata (commi 27 e 28).

Infine, si dispone che l'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente alla data del 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili¹⁵³

Effetti finanziari: la RT stima che la disposizione ai commi da 24 a 29 possa determinare i seguenti effetti complessivi differenziali rispetto alla stima originaria:

(importi in milioni di euro, arrotondati)

	2025	2026	2027	Dal 2028 al 2034	Dal 2035
Eliminazione aumento aliquota	-17	-9	-9	-9	-9
Abrogazione soglia esenzione	27	34	34	34	34
Imposta sostitutiva	11	1	1	0	0
Effetti II.DD.	-2	-2	-2	-2	0
Totale	+19	+24	+24	+23	+25

IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla

Si dispone che sono **imponibili IVA** le prestazioni di formazione erogate da enti e società di formazione destinate ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, finanziate dal fondo bilaterale che tali soggetti sono tenuti ad alimentare¹⁵⁴. Di conseguenza, si esclude che si possa applicare il trattamento di esenzione IVA previsto, invece, per altre

¹⁵³ Articolo 68, comma 9-bis, del TUIR.

¹⁵⁴ Articolo 12, comma 4, del D. Lgs. n. 276/2003.



“prestazioni di formazione e aggiornamento professionale rese da scuole o istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da ONLUS”¹⁵⁵.

La norma consente di fare chiarezza su una fattispecie che, in passato, è stata oggetto di contestazioni e motivo di difformità di comportamento tra gli operatori. Per applicare l'esenzione da IVA, infatti, è necessario che sia contestualmente rispettato il presupposto **oggettivo** – ossia, che si tratti di formazione o aggiornamento professionale – e quello **soggettivo** – che la prestazione sia erogata da uno dei citati soggetti. Il punto critico riscontrato in passato era nel capire se il fatto che i citati enti di formazione erano finanziati dal fondo bilaterale fosse sufficiente per ritenere gli stessi istituti accreditati dalla pubblica amministrazione. Sul punto, la giurisprudenza ha fornito interpretazioni contrastanti¹⁵⁶, mentre l'Amministrazione finanziaria contestava la detrazione IVA laddove il fornitore applichi l'imposta ritenendo, invece, nel caso di specie, soddisfatti i criteri per applicare l'esenzione da IVA (quindi, soddisfatto il presupposto soggettivo)¹⁵⁷.

Considerato il descritto scenario di incertezza, si apprezza che il Legislatore abbia deciso di legittimare tutti i comportamenti adottati prima della modifica (quindi fino al 31 dicembre 2024) per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Ne consegue che le imprese non saranno sanzionabili per i comportamenti pregressi, indipendentemente da che abbiano applicato l'esenzione o l'imponibilità IVA; inoltre, è stato precisato che non è previsto il rimborso dell'imposta già versata.

In caso di liti pendenti sul tema – in ogni stato e grado di giudizio – su istanza di parte è possibile definire le medesime versando la maggiore imposta accertata (senza pagamento di interessi e sanzioni). Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate accerta la somma dovuta e la comunica all'istante. L'organo giudiziario sospende il giudizio per un termine di 90 giorni entro il quale l'istante è tenuto a depositare la prova dell'effettivo assolvimento dell'imposta.

***Effetti finanziari:** alla misura sono ascrivibili minori entrate nette pari a 9 milioni di euro dal 2025 al 2029 e 4,5 milioni di euro dal 2030.*

¹⁵⁵ Articolo 10, comma 1, n. 20), del DPR 633/72.

¹⁵⁶ C.G.T. Lombardia 17 gennaio 2024 n.189/5/24 e Reg. Lombardia 19 ottobre 2021 n. 3786.

¹⁵⁷ In questi casi, il finanziamento della formazione da parte del fondo bilaterale è considerato accreditamento per atto concludente. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/2008.



Reverse charge nei contratti di appalto per la logistica

Art. 1, commi 57-63

Conformemente a una richiesta di Confindustria, è stata disposta l'applicazione del **reverse charge al settore della logistica** con riguardo a tutti i servizi resi alle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e altri servizi di logistica, effettuati mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo. Il *reverse charge* (o inversione contabile) rappresenta una deroga alle ordinarie regole di assolvimento dell'IVA, in quanto comporta lo spostamento dell'obbligo di versamento dell'imposta dal prestatore al committente. Pertanto, trattandosi di un'eccezione, la sua applicazione deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea¹⁵⁸, prima di poter essere applicata nell'ordinamento nazionale.

Per applicare il *reverse charge*, occorrerà verificare che il contratto stipulato tra le parti (che può essere di varia forma, es. appalto, subappalto, etc.) sia caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e che, quest'ultimo, operi nel campo del trasporto, della movimentazione merci e della logistica. Non vi sono, invece, particolari limitazioni circa la tipologia di servizio prestato. Le uniche "esclusioni" previste dalla norma concernono i servizi già assoggettati a *reverse charge* in virtù di altre disposizioni (si tratta, a grandi linee dei servizi edili)¹⁵⁹ oppure i servizi assoggettati al meccanismo dello *split payment*¹⁶⁰.

Inoltre, sono stati esplicitamente esclusi i servizi effettuati nei confronti delle agenzie per il lavoro¹⁶¹. Al riguardo si osserva che la norma in commento è stata introdotta sostituendo una precedente fattispecie di *reverse charge*, prevista per le medesime tipologie di contratti, ma non circoscritta ai soli committenti operanti nella logistica. Ci si interroga se l'esplicita esclusione delle agenzie del lavoro sia una eredità della previgente formulazione¹⁶²; precisazione che diventa, probabilmente, superflua considerato che il perimetro soggettivo dei committenti è già stato circoscritto ad un solo settore dalla norma in commento.

Appare utile rammentare che la fattispecie previgente non è mai entrata in vigore, in quanto la Unione europea non ha concesso l'autorizzazione alla

¹⁵⁸ Articolo n. 395 della Direttiva 2006/112/CE ("Direttiva IVA").

¹⁵⁹ Articolo 17, comma 6, lettere da a) a *a-quater*), DPR n. 633/1972.

¹⁶⁰ Si tratta di un altro meccanismo antifrode che prevede lo spostamento dell'obbligo di versare l'imposta in capo al committente. A differenza del *reverse charge*, nello *split payment* il fornitore resta il debitore di imposta con l'obbligo di indicare l'IVA nella fattura di vendita. Tuttavia, egli non incassa l'importo pari all'IVA, in quanto quest'ultima sarà direttamente versata dal committente (ex art. 17-ter, DPR n. 633/1972).

¹⁶¹ Articolo 4 del DLGS, 10 settembre 2003, n. 276.

¹⁶² Lettera a-quinquies) previgente: "... alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".



richiesta di deroga presentata dall'Italia¹⁶³. Tra le motivazioni del diniego è stato evidenziato il carattere generale della norma, nella formulazione a suo tempo proposta. Il *reverse charge*, infatti, rischiava di doversi applicare trasversalmente in vari settori e ai vari stadi della produzione, invece, di essere destinato a contrastare una specifica situazione di frode. La limitazione del perimetro di applicazione apportato dalla modifica in commento, pertanto, potrebbe superare la resistenza dell'Unione europea e condurre, auspicabilmente, ad un esito differente. Tuttavia, tra le ragioni dell'opposizione era stata, altresì, riportata la vigenza nell'ordinamento nazionale di altri strumenti antifrode – tra cui il citato *split payment* e l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica – che, affiancati ad un'altra misura di deroga, avrebbero aumentato la disarmonizzazione con le disposizioni comunitarie e rappresentato un'ulteriore complicazione per le imprese. Sarà, pertanto, di fondamentale importanza che, nella nuova richiesta di deroga, l'Italia rappresenti efficacemente le criticità riscontrate nel settore individuato e che valorizzi i maggiori benefici ottenibili dall'introduzione della misura, sia in termini di gettito, sia in termini di semplificazione.

Nelle more che si finalizzi il processo di autorizzazione dell'Unione europea, la norma introduce una procedura alternativa, adottabile in via facoltativa, secondo la quale fornitore e committente possono accordarsi per incaricare quest'ultimo del versamento dell'imposta in nome e per conto del prestatore, ferma restando la sua responsabilità solidale. Il prestatore sarebbe comunque tenuto all'emissione della fattura indicando la relativa imposta mentre il committente pagherebbe solo l'importo pari all'imponibile, in quanto l'imposta sarà da lui versata tramite modello F24¹⁶⁴, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura. L'opzione per tale procedura dura tre anni e deve essere comunicata dal committente mediante modello che dovrà essere reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, si chiarisce che, in caso di imposta non dovuta, il committente potrà chiederne il rimborso purché dia prova dell'effettivo versamento. In caso di mancato versamento, invece, il committente è punibile con una sanzione compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Anche per la sanzione si prevede la responsabilità solidale del prestatore.

Ad una prima analisi, questo meccanismo facoltativo appare molto simile a quello dello *split payment* che, tuttavia, essendo un procedimento derogatorio, per essere applicato ha richiesto, anch'esso, apposita autorizzazione dall'Unione europea. Una differenza con lo *split payment*, oltre il carattere facoltativo, concerne i profili di responsabilità del fornitore che è tenuto al versamento dell'imposta e dell'eventuale sanzione, in solido con il committente. Residuano, tuttavia, alcuni aspetti dubbi sulla legittimità di tale procedura, che si auspica siano fugati dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di scongiurare l'emersione di profili

¹⁶³ COM(2020) 243 *final* del 22 giugno 2020.

¹⁶⁴ Articolo 17 del DLGS 9 luglio 1997, n. 241.



di incompatibilità con le disposizioni IVA comunitarie. Tale provvedimento è altresì atteso al fine di ottenere maggiore certezza sui profili soggetti e oggettivi di applicazione del meccanismo e definire altri aspetti dubbi quali, ad esempio, il criterio della “prevalenza” di manodopera e l’utilizzo di beni del committente¹⁶⁵.

Effetti finanziari: tali disposizioni non determinano effetti finanziari negativi in termini di gettito. La misura ha natura anti-evasiva e determina potenzialmente effetti positivi che non sono stati quantificati.

Aliquote IVA ridotte

Art. 1, commi 49, 64-65

Si interviene sul perimetro oggettivo delle operazioni assoggettate all’aliquota **IVA ridotta** del 10 per cento nel settore ambientale con riguardo alla gestione dei rifiuti, al fine di escludere gli interventi che non incentivano l’economia circolare.

Si rammenta che la previgente disciplina prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per “...prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo¹⁶⁶ di rifiuti urbani... e di rifiuti speciali ... nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”¹⁶⁷. Con la modifica in commento si escludono dalle suddette operazioni, **il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia**; ne consegue, pertanto, che vi sia stata una riduzione del campo di applicazione dell’agevolazione, volta ad escludere gli interventi che non consentono il recupero (diretto o indiretto) di materiale o energia. Si tratta di una misura che risponde all’impegno di eliminare i sussidi ambientale dannosi (SAD) e allinearsi alle direttive unionali in tema di economia circolare, in base alle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale. Tali operazioni, pertanto, dal 1° gennaio 2025 sono assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

Si rileva, inoltre, che contestualmente alla modifica delle operazioni agevolate, sono stati, altresì, aggiornati i riferimenti alla normativa ambientale¹⁶⁸, utili ad individuare i rifiuti urbani e i rifiuti speciali oggetto degli interventi che godono di aliquota al 10 per cento. Si rammenta che, tale aggiornamento era comunque già stato accertato, in via interpretativa,

¹⁶⁵ L’Agenzia delle Entrate si è espressa in passato nella circolare n. 1/2020 ad interpretazione delle modifiche operate dall’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 in tema di “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.

¹⁶⁶ Articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del DLGS. 5 febbraio 1997, n. 22.

¹⁶⁷ N. 127-sexiesdecies), della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72.

¹⁶⁸ DLGS. n. 152 del 2006 che aveva sostituito il DLGS n. 22 del 1997.



dall'Agenzia delle Entrate¹⁶⁹, pertanto, la modifica in commento deve intendersi puramente formale senza alcun effetto sulle categorie di rifiuti agevolati.

Ulteriore intervento sulle aliquote IVA ha riguardato i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in regime di attività autonoma che, dal 1° gennaio 2025, sono soggetti all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento. La modifica allarga il perimetro di applicazione di una specifica fattispecie di agevolazione IVA¹⁷⁰ che in, fino al 2024, era limitata ad alcune attività sportive invernali riconosciute dal CONI. L'aliquota ridotta si applica solamente se l'operazione non ricade tra quelle esenti da IVA, quali a titolo esemplificativo, l'insegnamento sportivo reso associazioni sportive dilettantistiche¹⁷¹ oppure le prestazioni didattiche fornite da scuole¹⁷².

La modifica recepisce le indicazioni comunitarie¹⁷³ che consentono di applicare un'aliquota non inferiore al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva o fisica, tuttavia, l'agevolazione è circoscritta, come detto, a una precisa categoria specifica di soggetti (guida alpina) che applicano l'imposta sulle proprie prestazioni che, da quanto indicato nella RT, rappresentano un numero residuale considerato che il 95,5 per cento di tali soggetti autonomi risultano soggetti in regime forfettario, quindi esclusi dagli adempimenti IVA. La misura, pertanto, appare di scarso impatto e comunque fa sorgere perplessità circa la coerenza ed equità con altre prestazioni simili che restano soggette ad aliquota ordinaria.

Effetti finanziari: con riguardo alla modifica del comma 49 la RT indica effetti finanziari positivi stimati in 148,1 milioni di euro su base annua a partire dal 2025. Tuttavia, non si tratta di una stima accurata in quanto non sono riportati i numeri effettivi utilizzati per il calcolo ma una generica descrizione della metodologia utilizzata che si basa sull'analisi dei valori riconducibili al codice Ateco di riferimento.

Con riguardo ai commi 64-65, si stimano effetti finanziari pari a 0,1 milioni di euro di IVA a decorrere dall'anno 2025.

¹⁶⁹ Circolare n. 43/E del 12 maggio 2008 e Risoluzione 01/12/2008, n. 454.

¹⁷⁰ N.1-septies della tabella A, parte II-bis, del DPR n. 633/1972.

¹⁷¹ Articolo 10, comma 2, n. 1, del DPR n. 633/1972.

¹⁷² Articolo 10, comma 1, n. 20, DPR n. 633/1972.

¹⁷³ Punto 13 dell'Allegato III della Direttiva IVA.



Si interviene sugli strumenti abilitati all'incasso dei corrispettivi tramite pagamento elettronico, al fine di garantire un migliore coordinamento con gli strumenti adibiti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La novella in commento impone che qualsiasi strumento dedicato all'incasso del **pagamento elettronico**, sia esso strumento fisico o software, debba essere adeguatamente collegato con gli strumenti di trasmissione telematica dei corrispettivi (es. registratore telematico), in modo che si possa assicurare la puntuale trasmissione del dato IVA nonché i dati relativi al pagamento elettronico giornaliero. Grazie a tale intervento normativo, l'Agenzia delle Entrate entrerà in possesso delle informazioni minime relative alla transazione elettronica, ossia, a titolo esemplificativo, la data, l'importo, l'istituto finanziario coinvolto, etc., ad esclusione del nominativo del cliente. Dalla RI, si apprende che tale implementazione dovrebbe consentire l'incrocio immediato tra gli importi degli incassi elettronici e dei corrispettivi IVA memorizzati e trasmessi al Sistema di Interscambio (SDI), al fine di evidenziare eventuali discordanze. Infatti, si evince che, grazie alla nuova procedura, l'Agenzia delle Entrate otterrà le informazioni sui corrispettivi incassati tramite strumenti elettronici anche nei casi in cui il dato IVA non sia stato trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI).

La modifica in commento si inserisce nel quadro delle misure di contrasto all'evasione fiscale, avviato con il processo di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e affinato, negli anni successivi, con svariati interventi di miglioria e automazione delle procedure. Tuttavia, con riguardo alla reale efficacia e utilità delle discordanze tra i dati, che la norma mira a far emergere, si riportano alcune riflessioni.

In primis, si rileva che la norma mira a ridurre l'evasione legata dall'omessa documentazione fiscale dei corrispettivi con effetti, tuttavia, limitati considerato che non tutte le operazioni sono incassate con pagamenti elettronici.

Per quanto concerne, invece, l'obiettivo indicato nella RI – ossia quello di far emergere le discordanze in caso di invio dei dati di incasso elettronico pur in assenza della registrazione del dato IVA – ci si interroga sulle reali circostanze in cui tale ipotesi potrebbe configurarsi. Il sistema di integrazione tra i due strumenti di incasso elettronico e trasmissione dei corrispettivi – dovrebbe essere implementato affinché con la trasmissione dei dati del pagamento si ritenga adempiuto anche l'obbligo fiscale, (similmente a quanto era stato previsto, seppur mai attuato, con la procedura di trasmissione dati IVA mediante i c.d. sistemi evoluti di



incasso ¹⁷⁴). Sviluppare un sistema di integrazione differente (non coordinato) sarebbe, infatti, un'occasione mancata per introdurre le, auspicate e più volte suggerite, procedure di semplificazione che, oltre a facilitare il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, apportino, al contempo, un reale beneficio per il contribuente. Se così fosse, la discordanza descritta nella RI (trasmissione dei dati dell'incasso in assenza della memorizzazione del corrispettivo IVA) potrebbe effettivamente concretizzarsi, ma difficilmente gli si potrebbe attribuire una finalità di evasione (considerato che il contribuente è consapevole dell'immediata segnalazione di discordanza). Più verosimilmente, potrebbe essere dovuta a un mero errore/dimenticanza del contribuente, ma non sarebbe coerente, nello scenario descritto, applicare la medesima sanzione prevista in caso di altre inadempienze aventi finalità di frode. D'altronde il processo di automazione e integrazione tra i sistemi di pagamento elettronico e quello di trasmissione dei dati IVA, avviato da tempo, ha ricevuto un ulteriore input, ormai più di un anno fa, ad opera del decreto attuativo della Delega fiscale in materia di adempimenti tributari ¹⁷⁵ . Il provvedimento aveva previsto la possibilità di adempiere alla trasmissione dei corrispettivi IVA mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi al SDI, in alternativa agli strumenti disponibili oggi. Tali software potranno essere installati su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. "SmartPOS"), unificando, pertanto il canale di pagamento e di adempimento fiscale. Tuttavia, i descritti software non sono ancora stati resi disponibili, pertanto, ci si interroga sulle modalità con cui i vari strumenti e le relative regole fiscali si coordineranno tra loro. Soffermandoci ancora sugli aspetti di implementazione tecnica della misura, sebbene sia più lineare immaginare un sistema di collegamento tra il registratore telematico e il dispositivo fisico abilitato alla ricezione del pagamento elettronico (c.d. "POS - *Point of Sale*"), più complessa appare la connessione dello stesso con i circuiti di pagamento virtuale (es. Satispay, Revolut, Paypal, etc.). Ci si chiede, inoltre, come avverrà l'integrazione tra i due strumenti quando per adempiere alla trasmissione IVA si utilizza il software gratuito messo a disposizione dell'Agenzia dell'Entrate, tramite computer o altro *device* mobile. Al fine di far luce su tutti questi aspetti oggi nebulosi, si attende, pertanto, la pubblicazione di un provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

¹⁷⁴ Articolo. 2, comma 5-*bis*, del DLGS 5 agosto 2015, n. 127. Disposizione in corso di abrogazione ad opera del Disegno di legge recante "Semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", ex articolo 31, co. 1, lettera d), A.S. 1184.

¹⁷⁵ Articolo 24, DLGS n. 1/2024.



Contestualmente all'introduzione del nuovo obbligo di integrazione, è stata introdotta la relativa sanzione – da 1000 a 4000 euro – per i soggetti che non provvederanno al collegamento dello strumento per l'incasso con il registratore telematico¹⁷⁶. La sanzione pari a 100 euro, attualmente disposta in caso di inadempienza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi IVA, sarà, inoltre, applicata anche in caso di mancata trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici telematici¹⁷⁷. Inoltre, per entrambe le violazioni potrebbe essere applicata la sanzione accessoria della revoca della licenza dell'attività, alle stesse condizioni disposte per gli adempimenti IVA¹⁷⁸.

La descritta modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026. Si tratta di una tempistica necessaria per concedere agli operatori un tempo congruo a valutare le alternative tecnologiche disponibili e adeguare la strumentazione al nuovo adempimento.

***Effetti finanziari:** al comma 74 sono ascrivibili maggiori entrate tributarie per 50 milioni nel 2026 e 76,25 milioni nel 2027 e di 65 milioni di euro dal 2028. Al comma 78 si quantificano le maggiori entrate derivanti dall'introduzione della disposizione in commento in misura pari a 88 milioni di euro annui.*

¹⁷⁶ Articolo 11, comma 2-*quinquies*, del DLGS 18 dicembre 1997, n. 471.

¹⁷⁷ Articolo 11, comma 5, del DLGS 18 dicembre 1997, n. 471.

¹⁷⁸ Articolo 12, commi 2 e 3, del DLGS 18 dicembre 1997, n. 471.



Imposta di registro sulla prima casa

Art. 1, commi 116

È stata introdotta una modifica che semplifica ulteriormente l'accesso all'**agevolazione sulla prima casa** che, ai fini dell'imposta sul registro, prevede l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento in luogo di quella del 9 per cento. L'aliquota ridotta, infatti, può essere applicata solamente se non si dispone di altro immobile acquistato con l'agevolazione oppure, laddove sia stata già goduta su un precedente acquisto, si può nuovamente applicare a condizione di cedere l'immobile oggetto del primo acquisto agevolato. La modifica in commento aumenta a due anni (in luogo del previgente termine di un anno) il periodo entro il quale tale immobile deve essere venduto, onde evitare il recupero della maggiore imposta di registro.

Effetti finanziari: alla misura non sono ascrivibili effetti finanziari.

Misure per residenti nelle zone colpite dal sisma - Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, IRPEF, IRES, IMU e TASI

Art. 1, comma 663

Sono prorogate le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel **cratere sismico 2016/2017** (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo).

La misura si inserisce all'interno di un gruppo di disposizioni normative dedicate ai territori colpiti da eventi sismici dal 2009 al 2023.

Nel dettaglio, si proroga al 31 dicembre 2025 l'esenzione¹⁷⁹ dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nonché di quello del 18 gennaio 2017.

Si stabilisce, inoltre, che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2024 (in luogo dell'anno d'imposta 2023).

I predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla rata in scadenza il 16 dicembre 2016 e fino alla

¹⁷⁹ Articolo 48, comma 7, del DL 17 ottobre 2016, n. 189.



definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024).

***Effetti finanziari:** gli oneri della disposizione in commento risultano complessivamente pari a 18,64 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di maggiori spese per 14,5 milioni e di minori entrate per 4,1 milioni.*

Divieto di fatturazione operatori sanitari

Decreto legge del 27/12/2024, n. 202

Art. 3 comma 6

Il DL Proroghe aveva esteso il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni di servizi sanitarie, erogate a privati consumatori, fino al 31 marzo 2025. In sede di conversione in legge, il provvedimento ha esteso il divieto a tutto il 2025. La descritta limitazione è stata introdotta sin dal 2019, in risposta ai rilievi del Garante della privacy che non aveva ritenuto il sistema di trasmissione dei dati fiscali compatibile con le regole protezione dei dati del consumatore. Al fine di individuare una procedura alternativa, il divieto di fatturazione elettronica è stato prorogato di anno in anno, fino all'ultimo differimento citato. Il primo intervento di proroga di un trimestre, da un lato, aveva fatto supporre che le criticità, a suo tempo rilevate, siano state finalmente risolte e che sarebbe stata indicata una procedura di fatturazione elettronica adeguata alle prestazioni sanitarie; dall'altro lato, aveva creato incertezza tra gli operatori che, memori delle precedenti proroghe, temporeggiavano nella modifica delle procedure interne per attendere gli esiti del percorso di conversione in legge, che, infatti, hanno dato loro ragione. Si auspica che, in futuro, quando le difficoltà tecniche di fatturazione elettronica troveranno risoluzione, gli operatori ne siano informati con tempi congrui al fine di non replicare tali situazioni di incertezza.

Si rammenta, infine, che il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie¹⁸⁰ (quindi non solo i soggetti che sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria, come originariamente previsto¹⁸¹) verso le persone fisiche, mentre non investe le operazioni tra soggetti passivi IVA, i quali sono tenuti a emettere fattura elettronica senza indicare dati che possano identificare il paziente (es. codice fiscale, nome, cognome, etc.)¹⁸².

¹⁸⁰ Articolo 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018.

¹⁸¹ Articolo 10-bis, DL n. 119 del 23 ottobre 2018.

¹⁸² Risposta n. 307/2019 e FAQ n. 73 del 19 luglio 2019.

Effetti finanziari: la RT, afferma che trattasi di disposizioni di carattere procedurale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rilevanza IVA delle operazioni enti no profit
Decreto legge del 27/12/2024, n. 202

Art. 3 comma 10

In linea con una richiesta di Confindustria, il DL Proroghe rimanda al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore delle modifiche **all'inquadramento IVA di talune operazioni svolte dagli enti non commerciali**. Si rammenta che attualmente la disciplina IVA prevede la "decommercializzazione" delle operazioni effettuate dalle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona nei confronti dei propri soci o tesserati a fronte di un contributo aggiuntivo¹⁸³. Tali operazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, pertanto, non sono soggette agli obblighi di fatturazione, indicazione in Dichiarazione IVA, etc. La citata modifica, invece, ne sancisce la rilevanza IVA seppur assoggettandole, al contempo, al trattamento di esenzione da IVA¹⁸⁴, con la conseguenza che gli enti non commerciali che effettuano tali operazioni saranno tenuti ad aprire la partita IVA al fine di adempiere agli obblighi fiscali. La modifica è stata introdotta ormai da alcuni anni, con la Legge di Bilancio 2022¹⁸⁵ al fine di rispondere ad una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia. Tuttavia, le nuove regole non sono mai entrate in vigore, ma sono state oggetto di svariati differimenti, necessari per consentire la finalizzazione del processo di revisione della disciplina del Terzo settore¹⁸⁶. Tale esigenza è stata riproposta anche dal DL Proroghe in commento che, nel riportare le ragioni del differimento, ha richiamato uno dei punti prefissi dalla legge delega di riforma fiscale concernente, appunto, il processo di razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore¹⁸⁷.

In occasione della presentazione di questo ulteriore intervento di proroga, il Governo aveva ventilato l'ipotesi di una nuova rivisitazione della disciplina, volta a semplificare la gestione di alcune operazioni a favore delle associazioni di più piccole dimensioni. Al riguardo, è opportuno segnalare che, una volta in vigore, la modifica avrà un impatto notevole su tutte le Associazioni coinvolte, indipendentemente dalla dimensione e dalla finalità istituzionale dell'ente, con significativi riflessi anche sulla

¹⁸³ Articolo 4, commi 4 e 5, del DPR 633/1972.

¹⁸⁴ Articolo 10 del DPR 633/1972.

¹⁸⁵ Articolo 1, comma 683, Legge di Bilancio 2022.

¹⁸⁶ Titolo X del DLGS n.117/2017.

¹⁸⁷ Articolo 7, comma 1, lettera g), della Legge n. 111/2023.



convenienza a proseguire nell'erogare determinati servizi. Si ritiene, pertanto, che i soggetti coinvolti dovrebbero già entrare nel merito di tale valutazione sebbene si riconosca che non si tratti di un lavoro semplice, considerato che il perimetro oggettivo delle operazioni che diventeranno rilevanti IVA non è particolarmente definito e potrebbe mostrare profili critici o far emergere fattispecie dubbie. Per tale ragione, sarebbe importante che, prima dell'effettiva entrata in vigore, l'Amministrazione finanziaria si occupi del tema e fornisca principi interpretativi utili ad inquadrare le operazioni coinvolte e i criteri per l'applicazione del trattamento di esenzione da IVA.

***Effetti finanziari:** la RT afferma che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti e che in linea con la valutazione originaria, anche al differimento previsto dalla norma in esame non vengono ascritti effetti finanziari.*